



comune di gordola
azienda acqua potabile

Vincitrice del Premio

Watt d'Or2010

Riconoscimento assegnato dall'Ufficio federale dell'energia
ai migliori progetti nel campo del risparmio energetico



messaggio municipale no. 1249

**Convenzione di sovvenzione
Adesione al progetto di ricerca EU**

**Messaggio municipale no. 1249:****Approvazione Convenzione di sovvenzione nell'ambito di un progetto di ricerca promosso dalla Comunità europea - Programma quadro di ricerca 7 (FP7)**

Gentile Signora Presidente del Consiglio Comunale
Gentili Signore Consigliere Comunali
Egregi Signori Consiglieri Comunali

Il contenimento dei consumi presso l'utenza ed una gestione corretta delle fonti di approvvigionamento, nonché degli impianti di distribuzione, rientrano negli obiettivi della nostra Azienda Acqua Potabile.

Un mezzo efficace per operare in quest'ambito è dato dall'ottimizzazione dei sistemi di misura dei quantitativi d'acqua erogati.

L'evoluzione della tecnica in quest'ambito ha subito notevoli sviluppi e ci permette di monitorare sempre con maggior precisione i flussi d'acqua nella rete e presso l'utenza.

Con lo scopo di contribuire attivamente nell'applicazione di nuove tecnologie emergenti nella gestione degli acquedotti, l'Azienda Acqua Potabile ha partecipato, con una proposta di ricerca coordinata e promossa dall'Istituto Dalle Molle per l'Intelligenza Artificiale SUPSI/USI, ad un concorso nell'ambito del 7° Programma quadro di ricerca della Commissione Europea (ICT Call 11).

Nel mese di luglio del 2013 la Commissione di valutazione europea preposta all'esame delle candidature ha classificato la nostra proposta al 2° rango su 48 partecipanti.

Grazie a questo prestigioso risultato l'Azienda Acqua Potabile ha quindi la possibilità di partecipare ad un innovativo progetto di ricerca nell'ambito dell' *"Information and Communication Technology for water resources management"* del 7° Programma quadro di ricerca europeo, ottenendo un finanziamento di 191'820 €.

Il progetto di ricerca è denominato: *"SmartH2O: an ICT Platform to leverage on Social Computing for the efficient management of Water Consumption"*.

La scelta dell'AAP di Gordola è stata possibile grazie a quanto fatto a partire dal 2001 con il mandato di consulenza e ricerca dell'EAWAG e i conseguenti risultati pratici ed onorifici (Watt d'Or 2010) ed alla disponibilità di dati storici sull'evoluzione dell'erogazione totale dell'acquedotto e dei consumi presso l'utenza.



Si tratta di una call, un concorso, al quale l'AAP partecipa in un consorzio coordinato da ID-SIA SUPSI con il Politecnico Milano (I) , University College London (GB), Thames Water (GB), European Institute for Participatory Media EIPCM (D), Set Mobile (RO), Moonsubmarine (GB).

Il progetto di ricerca "SmartH2O" intende sviluppare e studiare nuovi metodi di controllo e gestione efficiente dei consumi d'acqua potabile applicando strumenti moderni ICT (Information and Communication Technology) implementando metodologie e processi informatici di gestione e monitoraggio di comportamenti sociali tipo: agent based, user behavior, social awareness e dynamic pricing, e di commercio intelligente (Smart Markets) supportati da sensori basati su contatori intelligenti (Smart Meter).

L'AAP agisce da test case e beneficerebbe, oltre che della consulenza e sperimentazione di nuove metodologie per ottimizzare i consumi di acqua potabile, dell'installazione di 400 contatori elettronici (Smart Meter) tipo Aquatarif della Ditta Aquametro AG o simili con collegamento on line (prodotti e tecnologia da definire).

La Convenzione di sovvenzione, oggetto del presente Messaggio municipale, prevede la nostra partecipazione al finanziamento di questa operazione in ragione di circa il 25% dei costi, come meglio descritto nella sottostante tabella:

Pos.	Descrizione	Importo (€)	Importo (fr.)
1.	Costo preventivato dell'intera operazione	308'640	387'343.20
2.	Esclusi i costi indiretti per la posa dei contatori elettronici già realizzata	51'440	64'557.20
3.	Sovvenzione da parte della Comunità europea	191'820	240'734.10
4.	Costo rimanente a carico dell'AAP	65'380	82'051.90

Cambio in € stato al 12 novembre 2013 (1,255)

I costi menzionati riprendono quanto esposto nel dettaglio nell'allegato1 del presente Messaggio.

Il finanziamento complessivo del progetto stanziato dalla Comunità europea, che include anche tutti gli altri partners, è di 2'509'000 €.

Il costo a carico dell'AAP pari a fr. 82'051.90 (arrotondato a fr. 82'500.--) sarà ripartito sull'arco di tre anni, corrispondente alla durata del progetto di ricerca.

Il costo preventivato in fr. 322'786.-- (arrotondato in fr. 325'000.--) richiesto con il presente messaggio (387'343.20 dedotti fr. 64'557.20) comprende gli oneri derivati da:

- dal tempo dedicato dal Direttore AAP,
- da un informatico,
- dai costi di acquisto e installazione dei contatori Smart Meter, da installare grazie alla predisposizione già realizzata con i contatori Aquabasic.



La Commissione europea ha definito l'inizio del progetto di ricerca SmartH2O per il 3 febbraio 2014. Entro questa data l'allegata Convenzione di sovvenzione dovrà essere firmata.

Vi invitiamo pertanto nel voler risolvere quanto segue:

1. È approvata la Convenzione di sovvenzione con la Comunità europea in atti;
2. Il Municipio (a nome e per conto dell'Azienda Acqua Potabile) è autorizzato a sottoscrivere la;
3. All'Azienda Acqua Potabile è concesso un credito di fr. 325'000.-- da inscrivere ad un nuovo conto investimenti;
4. Conformemente all'art. 13.2 LOC il credito si estingue se non viene utilizzato nel termine di 3 anni dall'approvazione in Consiglio comunale.

Con ossequio

Per il Municipio:

il Sindaco
fto. arch. A. Zuellig

il Vice Segretario
fto. R. Gaggetta

Preavvisato favorevolmente dalla Commissione Azienda Acqua Potabile il 5 novembre 2013
Approvato con risoluzione municipale no. 1964 il 18 novembre 2013
Va per esame alla Commissione della Gestione

SETTIMO PROGRAMMA QUADRO

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. _____

TITOLO DEL PROGETTO [ACRONIMO]

(Indicare il **MECCANISMO DI FINANZIAMENTO**)

La [Comunità europea] [la Comunità europea dell'energia atomica] (in appresso la "Comunità"), rappresentata dalla **Commissione delle Comunità europee** (in appresso la "Commissione"),

da una parte

e (nome del coordinatore e forma giuridica) (eventuale numero di iscrizione nel registro delle imprese) avente sede in (indirizzo completo: città/Stato/provincia/paese), rappresentato da (nome del rappresentante legale), (funzione), [e/o (nome del rappresentante legale), (funzione)], o dal suo/dai loro rappresentante/i autorizzato/i, il *beneficiario* che agisce in qualità di *coordinatore del consorzio* (in appresso il "coordinatore")¹, ("beneficiario n. 1"),

dall'altra parte,

HANNO CONVENUTO le seguenti modalità e condizioni, ivi comprese quelle contenute negli allegati, che fanno parte integrante della presente *convenzione di sovvenzione* (in appresso "la *convenzione di sovvenzione*").

- Allegato I - Descrizione del lavoro [Programma congiunto di attività (*sole per le reti di eccellenza*)]
- Allegato II - Condizioni generali (rif. alla versione IT nella GU)
- Allegato III - [Disposizioni specifiche relative al [presente meccanismo di finanziamento o attività] pubblicate nella (rif. alla versione IT della GU)][Non pertinente]
- [Allegato IV - Modulo A – Accesso dei *beneficiari* alla *convenzione di sovvenzione* pubblicata nella (rif. alla versione IT della GU)]
- [Allegato V - Modulo B – Richiesta di adesione di un nuovo *beneficiario* alla *convenzione di sovvenzione* pubblicata nella (rif. alla versione IT della GU)]
- [Allegato VI - Modulo C – Rendiconto finanziario per meccanismo di finanziamento pubblicato nella (rif. alla versione IT della GU)]
- [Allegato VII - Modulo D – Condizioni di certificazione dei rendiconti finanziari e modulo E – Condizioni di certificazione della metodologia, pubblicati nel (riferimento alla versione IT della GU)]

Articolo 1 – Adesione degli altri *beneficiari* alla *convenzione di sovvenzione*

1. Il *coordinatore* si adopera per garantire che ciascun soggetto giuridico, individuato qui di seguito, aderisca alla presente *convenzione di sovvenzione* in qualità di *beneficiario*, assumendosi i diritti e gli obblighi istituiti dalla *convenzione di sovvenzione* a decorrere dalla data in cui tale *convenzione di sovvenzione* entra in vigore, firmando il modulo A in tre originali, controfirmati dal *coordinatore*.

- (nome e cognome e forma giuridica del *beneficiario*) (eventuale numero di iscrizione nel registro delle imprese) avente sede in (indirizzo completo: città/Stato/provincia/paese),

¹ NOTA: Per le azioni di ricerca a favore di determinati gruppi (ivi compresa la ricerca cooperativa e collettiva) la natura dei partecipanti deve essere specificata nella *convenzione di sovvenzione*: esecutore di RST/PMI/Raggruppamento di imprese/Comitato degli alti funzionari.

rappresentato da (nome del rappresentante legale), (funzione), [e/o (nome del rappresentante legale), (funzione)], o dal suo/dai loro rappresentante/i autorizzato/i, (“beneficiario n. 2”),
- (nome e cognome e forma giuridica del beneficiario) (eventuale numero di iscrizione nel registro delle imprese) avente sede in (indirizzo completo: città/Stato/provincia/paese), rappresentato da (nome del rappresentante legale), (funzione), [e/o (nome del rappresentante legale), (funzione)], o dal suo/dai loro rappresentante/i autorizzato/i, (“beneficiario n. 3”),
- (...)

Tutti i beneficiari insieme costituiscono il *consorzio* (in appresso il “consorzio”).

2. Il *coordinatore* invia alla *Commissione* un modulo A debitamente compilato e firmato per ogni beneficiario entro al massimo quarantacinque (45) giorni di calendario dall’entrata in vigore della *convenzione di sovvenzione*. I due originali firmati rimanenti devono essere conservati, uno dal *coordinatore* (che lo mette a disposizione dei beneficiari che lo volessero consultare) e l’altro dal beneficiario interessato.

3. Qualora uno dei soggetti giuridici summenzionati dovesse non aderire o rifiutare di aderire alla *convenzione di sovvenzione* entro il termine stabilito al precedente paragrafo, la *Commissione* non è più legata dalla sua offerta ai soggetti giuridici in questione. Il *consorzio* può proporre alla *Commissione*, entro il termine da essa stabilito, opportune soluzioni per garantire l’esecuzione del progetto. Per le modifiche alla presente *convenzione di sovvenzione* si applica la procedura stabilita all’allegato II.

4. [Si considera che i beneficiari hanno sottoscritto una *convenzione di sovvenzione* (in appresso la “convenzione di sovvenzione”) per quanto concerne l’organizzazione interna del *consorzio*²].

Articolo 2 – Oggetto

La *Comunità* ha deciso di concedere un contributo finanziario per l’esecuzione del progetto come specificato nell’allegato I, intitolato [titolo del progetto (acronimo)] (il “progetto”) nell’ambito del [nome del programma specifico di RST] alle condizioni stabilite nella presente *convenzione di sovvenzione*.

Articolo 3 – Durata e data d’inizio del progetto

Il progetto ha una durata di [inserire numero] mesi con decorrenza da [primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della *convenzione di sovvenzione*] [inserire la data di inizio stabilita³] [la data di inizio effettiva notificata dal *coordinatore/beneficiario*, che deve intervenire entro [inserire numero] mesi dalla data di entrata in vigore della *convenzione di sovvenzione*] (qui di seguito denominata la “data di inizio”).

Articolo 4 – Periodi di relazione e lingua in cui le relazioni devono essere redatte

Il progetto è suddiviso in periodi di relazione aventi la seguente durata:

² NOTA: Questa frase non compare se l’accordo consortile non è obbligatorio, conformemente all’invito a presentare proposte.

³ NOTA: Qualora la data di inizio del progetto intervenga prima della firma della *convenzione di sovvenzione ad opera di entrambe le parti*, ossia prima che entri in vigore, conformemente all’articolo 112 del regolamento finanziario, al *consorzio* può essere chiesto di dimostrare la necessità di avviare l’azione prima che l’accordo sia firmato. In ogni caso, la data di inizio del progetto non può essere precedente alla presentazione della proposta.

- P1: dal mese 1 al mese X
- P2: dal mese X+1 al mese Y
- P3: dal mese Y+1 al mese Z
- (...)
- [periodo finale]: dal mese [N+1] all'ultimo mese del *progetto*

Le relazioni e gli elementi da fornire richiesti dalla presente *convenzione di sovvenzione* sono redatti in [*inserire lingua*].

Articolo 5 – Contributo finanziario massimo della *Comunità*

1. Il contributo finanziario massimo della *Comunità* al *progetto* è pari a [*inserire importo*] (*[inserire importo in lettere] euro*). L'effettivo contributo finanziario della *Comunità* è calcolato conformemente alle disposizioni della presente *convenzione di sovvenzione*.
2. I dettagli concernenti il *contributo finanziario della Comunità* sono riportati nell'allegato I della presente *convenzione di sovvenzione* che comprende:
 - una tabella della ripartizione stimata dello stanziamento di bilancio e del contributo finanziario della *Comunità* per le attività che ogni *beneficiario* deve svolgere nell'ambito del *progetto*. I *beneficiari* possono trasferire degli stanziamenti da un'attività all'altra e tra loro a condizione che il lavoro sia realizzato conformemente all'allegato I.
 - [una tabella per *beneficiario* in cui viene specificato lo stanziamento di bilancio da rimborsare sotto forma di importo forfettario. I *beneficiari* non sono autorizzati a trasferire il contributo finanziario della *Comunità* alla parte che deve essere rimborsata come importo forfettario. Ciò non si applica ai *beneficiari* dei paesi partner della cooperazione internazionale.]⁴
3. Il conto bancario del *coordinatore* sul quale devono essere effettuati tutti i versamenti a valere sul contributo finanziario della *Comunità* è il seguente:
 - Nome del titolare del conto:
 - Denominazione della banca:
 - Coordinate bancarie: IBAN/codice bancario e numero di conto

Articolo 6 – Prefinanziamento

Un *prefinanziamento* di [*inserire importo*] (*[inserire importo in lettere⁵] euro*) è versato al *coordinatore* entro quarantacinque (45) giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente *convenzione di sovvenzione*. Il *coordinatore* distribuisce il *prefinanziamento* solo ai *beneficiari* che hanno aderito alla *convenzione di sovvenzione*, una volta che il numero minimo di *beneficiari* stabilito dalle *regole di partecipazione* (come illustrato nell'invito a presentare proposte cui il *progetto* si riferisce) ha aderito alla *convenzione di sovvenzione*.

⁴ NOTA: Questo trattino compare solo quando parte della sovvenzione è rimborsata sotto forma di un importo forfettario, a tasso forfettario (per i costi diversi dai costi indiretti) (ivi compresa una tabella dei costi unitari) o una combinazione di questi.

⁵ NOTA: Questo importo mira a fornire ai beneficiari un fondo di tesoreria tra i periodi e sarebbe stabilito nel corso dei negoziati. A titolo indicativo, per i progetti che prevedono più di due periodi, questo importo potrebbe ammontare a circa il 160% del finanziamento medio per periodo (media = contributo CE complessivo /n. di periodi).

I *beneficiari* convengono che l'importo di [inserire importo] ([inserire importo in lettere] euro), corrispondente al contributo dei beneficiari al fondo di garanzia di cui all'articolo II.20 e che rappresenta il [5%] del *contributo finanziario* massimo della *Comunità* di cui all'articolo 5.1, è trasferito a nome loro dalla *Commissione* dal *prefinanziamento* al fondo di garanzia. Tuttavia si considera che i *beneficiari* hanno ricevuto l'intero *prefinanziamento* di cui al primo trattino che dovranno giustificare, conformemente alla *convenzione di sovvenzione*.

Articolo 7 – Clausole particolari

[La presente *convenzione di sovvenzione* non è soggetta ad alcuna **clausola** particolare.]

[Le clausole **particolari** seguenti si applicano alla presente *convenzione di sovvenzione*:]

Articolo 8 – Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione o richiesta concernente la *convenzione di sovvenzione* riporta il numero della *convenzione di sovvenzione*, la natura e i dettagli della richiesta o della comunicazione e sarà inviata agli indirizzi seguenti:

Per la *Commissione*: Commissione delle Comunità europee
DG [nome]
[B-1049 Bruxelles
[Belgio] [Lussemburgo]

Per il *coordinatore*: [Nome della persona di contatto]
[indirizzo di contatto]

2. Per le informazioni o i documenti da trasmettere per via elettronica, si utilizzeranno gli indirizzi seguenti:

Per la *Commissione*:

Per il *coordinatore*:

3. Qualora la notifica sia respinta o il destinatario sia assente, si ritiene che il *beneficiario* o il *consorzio*, in funzione dei casi, sia stato notificato alla data dell'ultima consegna, se la notifica al coordinatore è stata inviata ad uno degli indirizzi riportati ai paragrafi 1 e 2 e al suo rappresentante legale. Si ritiene che altri beneficiari siano stati notificati se la notifica è stata inviata all'indirizzo di cui all'articolo 1.1.

4. Qualsiasi comunicazione o richiesta concernente il trattamento di dati personali (articolo II.13) è inviata, utilizzando gli indirizzi per la *Commissione* di cui ai paragrafi 1 e 2, al controllore responsabile del trattamento: Capounità del (*servizio responsabile*).

Articolo 9 – Legislazione applicabile e foro competente

Il contributo finanziario della *Comunità* è un contributo proveniente dallo stanziamento di bilancio della *Comunità* per la ricerca destinato ad attuare il 7° programma quadro di ricerca (7° PQ) ed è assegnato alla *Commissione* per dare esecuzione al 7° PQ. La presente *convenzione di sovvenzione* è disciplinata dai termini della presente *convenzione di sovvenzione*, dagli atti *comunitari* concernenti il 7° PQ, dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale e dalle sue modalità di esecuzione e da altri atti legislativi *comunitari* e, in via sussidiaria, dalla legislazione del [*paese in cui ha sede*

l'ordinatore responsabile nell'ambito delle norme interne dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee].

Inoltre il *beneficiario* prende atto, e accetta, che la Commissione può adottare una decisione per imporre obblighi pecuniari, che costituirà titolo esecutivo conformemente all'articolo 256 del trattato che istituisce la *Comunità europea* e agli articoli 164 e 192 del trattato che istituisce la *Comunità europea dell'energia atomica*.

Fatto salvo il diritto della Commissione di adottare direttamente le decisioni di recupero di cui al precedente paragrafo, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la *Comunità* e un *beneficiario* per quanto riguarda l'interpretazione, l'applicazione o la validità della presente *convenzione di sovvenzione* e la validità della decisione di cui al secondo paragrafo, sono esclusivamente competenti il Tribunale di primo grado o, in appello, la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 10 – Applicazione delle disposizioni della *convenzione di sovvenzione*

Qualsiasi disposizione di questa parte della *convenzione di sovvenzione* prevale sulle disposizioni degli allegati. Le disposizioni dell'allegato III prevalgono sulle disposizioni dell'allegato II; le disposizioni dell'allegato III e dell'allegato II prevalgono sulle disposizioni dell'allegato I.

Le clausole speciali di cui all'articolo 7 prevalgono su qualsiasi altra disposizione della presente *convenzione di sovvenzione*.

Articolo 11 – Entrata in vigore della *convenzione di sovvenzione*

La presente *convenzione di sovvenzione* entra in vigore dopo la firma del *coordinatore* e della *Commissione*, il giorno in cui viene apposta l'ultima firma.

Fatto in due originali in [lingua].

Per il *coordinatore* fatto a [inserire luogo]:

Nome del soggetto giuridico:
Nome del rappresentante legale:
Timbro dell'organizzazione (se del caso):

Firma del rappresentante legale:
Data:

Per la *Commissione* fatto a [Bruxelles][Lussemburgo]:

Nome del rappresentante legale:

Firma del rappresentante legale:
Data:

Convenzione di sovvenzione nell'ambito del 7° PQ - Allegato II Condizioni generali

II.1.	Definizioni	2
Parte A	ESECUZIONE DEL <i>PROGETTO</i>	3
	SEZIONE 1 - PRINCIPI GENERALI.....	3
II.2.	Organizzazione del <i>consorzio</i> e ruolo del <i>coordinatore</i>	3
II.3.	Obblighi di prestazione specifici di ciascun <i>beneficiario</i>	4
	SEZIONE 2 – RELAZIONI E PAGAMENTI.....	6
II.4.	Relazioni e elementi da fornire	6
II.5.	Approvazione delle relazioni e degli elementi da fornire, termine ultimo per i pagamenti.....	9
II.6.	Modalità di pagamento	11
	SEZIONE 3 – ESECUZIONE	11
II.7.	Conclusione di subcontratti.....	11
II.8.	Sospensione del <i>progetto</i>	12
II.9.	Riservatezza	13
II.10.	Comunicazione di dati a fini di valutazione, valutazione di impatto e normalizzazione	14
II.11.	Informazioni da fornire agli Stati membri o ai paesi associati	14
II.12.	Informazione e comunicazione	15
II.13.	Trattamento dei dati personali	16
Parte B	DISPOSIZIONI FINANZIARIE	16
	SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE GENERALI	16
II.14.	Costi ammissibili del <i>progetto</i>	16
II.15.	Individuazione dei costi diretti e indiretti	17
II.16.	Limiti massimi di finanziamento	19
II.17.	Entrate del <i>progetto</i>	21
II.18.	<i>Contributo finanziario della Comunità</i>	22
II.19.	Interessi prodotti dal prefinanziamento fornito dalla <i>Commissione</i>	22
	SEZIONE 2 – FONDO DI GARANZIA E RECUPERO.....	22
II.20.	Fondo di garanzia.....	22
II.21.	Rimborsi e recuperi.....	24
	SEZIONE 3 – CONTROLLI E SANZIONI.....	24
II.22.	Audit e controlli contabili	25
II.23.	Audit e esami di natura tecnica.....	26
II.24.	Risarcimento del danno (clausola penale)	27
II.25.	Sanzioni pecuniarie.....	28
Parte C	DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, <i>UTILIZZO</i> E <i>DIFFUSIONE</i>	28
	SEZIONE 1 – CONOSCENZE ACQUISITE	28
II.26.	Proprietà.....	28
II.27.	Trasferimento.....	29
II.28.	Protezione	29
II.29.	<i>Utilizzo</i>	30
II.30.	<i>Diffusione</i>	30
	SEZIONE 2 – DIRITTI DI ACCESSO	31
II.31.	<i>Conoscenze preesistenti</i> coperte	31
II.32.	Principi.....	32
II.33.	<i>Diritti di accesso</i> ai fini dell'esecuzione.....	32
II.34.	<i>Diritti di accesso</i> ai fini dell' <i>utilizzo</i>	33
	DISPOSIZIONI FINALI	33
II.35.	Gare.....	33

II.36.	Richieste di modifiche e di risoluzione su iniziativa del <i>consorzio</i>	34
II.37.	Approvazione delle modifiche e della risoluzione richieste dal <i>consorzio</i>	35
II.38.	Risoluzione della <i>convenzione di sovvenzione</i> o cessazione della partecipazione di uno o più <i>beneficiari</i> su iniziativa della <i>Commissione</i>	36
II.39.	Contributo finanziario dopo la risoluzione e altri effetti della risoluzione.....	38
II.40.	Forza maggiore	39
II.41.	Cessione di diritti e obblighi.....	39
II.42.	Responsabilità.....	39

II.1. Definizioni

1. “*diritti d’accesso*”, le licenze e i diritti di utenza in relazione a *conoscenze acquisite* o a *conoscenze preesistenti*;
2. “*soggetto collegato*”, un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un *beneficiario*, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il *beneficiario*, in una delle forma seguenti:
 - a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;
 - b) la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.
3. “*paese associato*”, un *paese terzo* che è parte di un accordo internazionale concluso con la *Comunità*, alle condizioni o sulla base del quale contribuisce finanziariamente all’insieme o a parte del Settimo programma quadro;
4. “*conoscenze preesistenti*”, le informazioni detenute dai *beneficiari* prima dell’adesione alla presente convenzione, nonché i diritti patrimoniali d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla presente convenzione, necessari per l’esecuzione del *progetto* o per l’utilizzo delle *conoscenze acquisite*;
5. “*diffusione*”, divulgazione delle *conoscenze acquisite* mediante qualsiasi mezzo adeguato, ivi compresa la pubblicazione su qualsiasi mezzo, escluso quello risultante dalle formalità per la tutela delle suddette *conoscenze acquisite*;
6. “*condizioni eque e ragionevoli*”, condizioni appropriate, ivi comprese eventuali condizioni finanziarie, che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale delle *conoscenze acquisite* o *preesistenti* di cui è richiesto l’accesso e/o la portata, la durata o altre caratteristiche dell’*utilizzo* previsto;
7. “*conoscenze acquisite*”, i risultati, ivi comprese le informazioni, generati nell’ambito del *progetto*, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d’autore (*copyright*), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione;
8. “*utilizzo*”, l’utilizzazione diretta o indiretta delle *conoscenze acquisite* in attività di ricerca diverse da quelle previste nell’ambito del *progetto*, o per sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio;

9. “*paese terzo*”: uno Stato che non è uno Stato membro;
10. “*irregolarità*”, qualsiasi violazione di una disposizione del diritto *comunitario* o qualsiasi inadempimento di un obbligo derivante da un atto o conseguenza di un’omissione di un *beneficiario* che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o a bilanci da esse gestiti a causa di una spesa indebita;
11. “*organismo pubblico*”, qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto nazionale, e le organizzazioni internazionali;
12. un soggetto giuridico è considerato “*senza scopo di lucro*” quando è riconosciuto tale dal diritto nazionale o internazionale;
13. “*organismo di ricerca*”, un soggetto giuridico definito come un organismo *senza scopo di lucro* che annovera tra i suoi obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico;
14. “*PMF*”, micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE nella sua versione del 6 maggio 2003.

Parte A ESECUZIONE DEL *PROGETTO*

SEZIONE 1 - PRINCIPI GENERALI

II.2. Organizzazione del *consorzio* e ruolo del *coordinatore*

1. Tutti i *beneficiari* insieme costituiscono il *consorzio*, indipendentemente dal fatto che sottoscrivano o meno un *accordo consortile* scritto separato. I *beneficiari* sono rappresentati nei confronti della *Commissione* dal *coordinatore*, che funge da intermediario per qualsiasi comunicazione tra la *Commissione* e tutti i *beneficiari*, con le eccezioni previste nella presente *convenzione di sovvenzione*.
2. Il *contributo finanziario della Comunità* al *progetto* è versato al *coordinatore* che lo percepisce a nome dei *beneficiari*. Il versamento del *contributo finanziario della Comunità* al *coordinatore* libera la *Commissione* dai suoi obblighi in materia di pagamenti.
3. Il *coordinatore*:
 - a) gestisce il *contributo finanziario della Comunità* per quanto concerne la sua ripartizione tra i *beneficiari* e le attività, conformemente alla presente *convenzione di sovvenzione* e alle decisioni adottate dal *consorzio*. Il *coordinatore* provvede affinché tutti gli opportuni pagamenti siano effettuati a favore degli altri *beneficiari* senza ritardi ingiustificati;
 - b) tiene i registri e la contabilità finanziaria in modo da poter determinare in qualsiasi momento che percentuale del *contributo finanziario della Comunità* è stato versato a ciascun *beneficiario* ai fini del *progetto*;

- c) informa la *Commissione* della distribuzione del *contributo finanziario della Comunità* e della data dei trasferimenti a favore dei *beneficiari*, qualora richiesto dalla presente *convenzione di sovvenzione* o dalla *Commissione*;
- d) esamina le relazioni per verificare la coerenza con gli incarichi previsti dal *progetto* prima di trasmetterle alla *Commissione*;
- e) si accerta che i *beneficiari* adempiano agli obblighi stabiliti dalla presente *convenzione di sovvenzione*.

Il *coordinatore* non può delegare ad altri i summenzionati incarichi.

4. I *beneficiari* adempiono i seguenti obblighi in quanto *consorzio*:

- a) forniscono tutti i dati particolareggiati richiesti dalla *Commissione* ai fini della corretta gestione del *progetto*;
- b) sono solidalmente responsabili dell'esecuzione del *progetto* nei confronti della *Comunità* e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli per garantire che il *progetto* sia eseguito conformemente alle modalità e alle condizioni della presente *convenzione di sovvenzione*;
- c) adottano disposizioni interne idonee, coerenti con le disposizioni della presente *convenzione di sovvenzione*, per assicurare l'efficace esecuzione del *progetto*. Se previsto all'articolo 1.4, queste disposizioni interne assumono la forma di un *accordo consortile* scritto (in appresso "*l'accordo consortile*"). *L'accordo consortile* disciplina tra l'altro:
 - i. l'organizzazione interna del *consorzio* ivi comprese le procedure del processo decisionale;
 - ii. **le regole di *diffusione* e *utilizzo*, e i *diritti di accesso*;**
 - iii. la ripartizione del *contributo finanziario della Comunità*;
 - iv. **la composizione delle controversie interne, ivi compresi i casi di abuso di potere;**
 - v. gli accordi tra i *beneficiari* in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza;
- d) stabiliscono dei rapporti, laddove opportuno, con operatori esterni alla comunità di ricerca e con il pubblico per favorire il dialogo e il dibattito sull'agenda di ricerca, i risultati della ricerca e i problemi scientifici connessi con i responsabili politici e la società civile; creano sinergie con il mondo dell'istruzione a tutti i livelli e svolgono attività per la promozione dell'impatto socioeconomico della ricerca;
- e) consentono alla *Commissione* di partecipare alle riunioni concernenti il *progetto*.

II.3. Obblighi di prestazione specifici di ciascun *beneficiario*

Ciascun *beneficiario*:

- a) esegue il lavoro da svolgere, come indicato all'allegato I. Tuttavia, qualora sia necessario per l'esecuzione del *progetto*, può affidare in subappalto determinati elementi dei lavori da eseguire, conformemente alle condizioni stabilite all'articolo II.7 o in qualsiasi

clausola speciale di cui all'articolo 7. Per svolgere la sua parte del lavoro, il *beneficiario* può utilizzare delle risorse rese disponibili da terzi;

- b) assicura che gli eventuali accordi o contratti relativi al *progetto*, conclusi tra il *beneficiario* e dei terzi, contengono delle disposizioni a norma della quali questo terzo, ivi compreso il revisore dei conti che fornisce il certificato relativo ai rendiconti finanziari o alla metodologia, *non gode* di nessun diritto nei confronti della *Commissione* nell'ambito della presente *convenzione di sovvenzione*;
- c) provvede affinché i diritti della *Commissione* e della Corte dei conti di svolgere audit comprendano anche il diritto di eseguire audit o controlli nei confronti dei terzi i cui costi sono rimborsati integralmente o parzialmente dal *contributo finanziario della Comunità*, secondo le stesse modalità e condizioni stabilite nella presente *convenzione di sovvenzione*;
- d) garantisce che le condizioni applicabili ai sensi degli articoli II.4, par. 4, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.22 siano applicabili anche a qualsiasi terzo i cui costi vengano imputati al *progetto*, a norma delle disposizioni della presente *convenzione di sovvenzione*;
- e) garantisce che gli incarichi a lui affidati siano eseguiti correttamente e nei tempi previsti;
- f) informa tempestivamente gli altri *beneficiari* e la *Commissione*, per il tramite del *coordinatore*, circa:
- i nomi delle persone che gestiranno e controlleranno il suo lavoro, e i loro recapiti nonché eventuali cambiamenti di queste informazioni;
 - qualsiasi evento che possa influire sull'esecuzione del *progetto* e sui diritti della *Comunità*;
 - eventuali cambiamenti della sua denominazione ufficiale, dell'indirizzo e dei suoi rappresentanti legali, ed eventuali cambiamenti della situazione giuridica, finanziaria, organizzativa o tecnica, ivi compreso un cambiamento di controllo e in particolare eventuali cambiamenti di status per quanto concerne gli *organismi pubblici senza scopo di lucro*, gli istituti di istruzione secondaria e superiore, gli *organismi di ricerca* e le *PMI*;
 - qualsiasi circostanza che incida sulle condizioni di partecipazione di cui alle *regole di partecipazione*¹, al *regolamento finanziario*² e alle sue *modalità di esecuzione*³ e su qualsiasi prescrizione della *convenzione di sovvenzione*,

¹ Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1 e regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006, GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1, rettifica GU L 54 del 22.2.2007, pag. 4.

² Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1, da ultimo modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio del 13 dicembre 2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1) e modifiche successive.

³ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1, da ultimo modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3) e modifiche successive.

soprattutto se e quando i criteri di ammissibilità cessano di essere rispettati nel corso della durata del *progetto*;

- g) fornisce alla *Commissione*, ivi compresi l'Ufficio europeo antifrode (OLAF) e la Corte dei Conti, direttamente tutte le informazioni necessarie nell'ambito di controlli e audit;
- h) partecipa alle riunioni riguardanti la supervisione, il monitoraggio e la valutazione del *progetto*;
- i) adotta tutte le misure necessarie per evitare l'assunzione di impegni incompatibili con gli obblighi previsti dalla presente *convenzione di sovvenzione* e informa gli altri *beneficiari* e la *Commissione* degli eventuali obblighi inevitabili emersi nel corso della durata della *convenzione di sovvenzione* che possano incidere sugli obblighi che ad esso incombono in forza della *convenzione di sovvenzione*;
- j) garantisce il rispetto delle disposizioni della disciplina in materia di aiuti di Stato;
- k) realizza il *progetto* nel rispetto dei principi etici fondamentali;
- l) si adopera per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'esecuzione del *progetto*;
- m) tiene conto dei principi generali della raccomandazione della Commissione, dell'11 marzo 2005, concernente la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, in particolare per quanto concerne le condizioni di lavoro, la trasparenza delle procedure di assunzione e lo sviluppo professionale dei ricercatori assunti per il *progetto*;
- n) adotta ogni necessaria misura precauzionale per evitare il rischio di conflitti di interessi in relazione ad interessi economici, ad affinità politiche o nazionali, a legami familiari o affettivi o ad altri interessi atti ad influenzare l'esecuzione obiettiva e imparziale del *progetto*.

SEZIONE 2 – RELAZIONI E PAGAMENTI

II.4. Relazioni e elementi da fornire

1. Il *consorzio* trasmette alla *Commissione* una **relazione periodica** per ogni periodo di relazione entro sessanta (60) giorni dal termine di ciascun periodo. La relazione comprende:
 - a) un quadro d'insieme, comprendente una sintesi destinata alla pubblicazione, dei progressi dei lavori verso il conseguimento degli obiettivi del *progetto*, ivi compresi le realizzazioni e il conseguimento delle tappe fondamentali e degli elementi da fornire indicati all'allegato I. Questa relazione dovrebbe menzionare anche le differenze tra il lavoro che si sarebbe dovuto realizzare conformemente all'allegato I e quello effettivamente compiuto,
 - b) una spiegazione circa l'utilizzo delle risorse e
 - c) un rendiconto finanziario, da parte di ciascun *beneficiario*, insieme ad una relazione finanziaria consuntiva che riporti l'insieme del contributo della *Comunità* richiesto di

tutti i *beneficiari* in forma aggregata, sulla base delle informazioni fornite nel modulo C (allegato VI) da ciascun *beneficiario*.

2. Il *consorzio* trasmette alla *Commissione* una **relazione finale** entro sessanta (60) giorni dalla fine del *progetto*. La relazione comprende:
 - a) una relazione consuntiva finale, destinata alla pubblicazione, che riguarda i risultati, le conclusioni e l'impatto socioeconomico del *progetto*;
 - b) una relazione sulle implicazioni più ampie a livello sociale del *progetto*, tra cui le azioni in materia di parità di genere, le problematiche etiche, le azioni per coinvolgere altri operatori e le azioni di sensibilizzazione, nonché il piano di *utilizzo* e *diffusione* delle *conoscenze acquisite*.
3. Il *coordinatore* presenta una relazione sulla ripartizione del *contributo finanziario della Comunità* tra i *beneficiari*. Questa relazione deve essere presentata entro trenta (30) giorni dal ricevimento del pagamento finale.
4. Per le richieste dei pagamenti intermedi e dei pagamenti finali sarà necessario presentare un **certificato relativo ai rendiconti finanziari** quando l'importo del *contributo finanziario della Comunità* richiesto da un *beneficiario* sotto forma di rimborso dei costi è uguale o superiore a 375 000 euro, se cumulato con i tutti i pagamenti precedenti per i quali non è stato presentato un certificato. Questo certificato deve essere trasmesso sotto forma di una descrizione dettagliata, certificata dal revisore di conti esterno (Modulo D - allegato VII). Tuttavia, per i *progetti* di una durata di due (2) anni o inferiore, il certificato relativo ai rendiconti finanziari deve essere presentato solo per le richieste dei pagamenti finali quando l'importo del *contributo finanziario della Comunità* chiesto da un *beneficiario*, sotto forma di rimborso dei costi, è uguale o superiore a 375 000 euro, se cumulato con tutti i pagamenti precedenti.

I certificati relativi ai rendiconti finanziari certificano che i costi e le *entrate* dichiarati nel corso del periodo per il quale sono forniti, nonché la dichiarazione degli interessi prodotti dal prefinanziamento, soddisfano le condizioni previste dalla presente *convenzione di sovvenzione*.

Qualora nell'ambito della *convenzione di sovvenzione* vengano imputati costi sostenuti da terzi, detti costi devono essere certificati conformemente alle disposizioni del presente articolo. Nel certificato il revisore dei conti dichiara che, ai fini dell'elaborazione di tale documento, non esistono conflitti di interesse tra lui e il *beneficiario*.

La *Commissione* può, a sua completa discrezione, accettare, su richiesta di un *beneficiario*, che questi presenti, per il calcolo dei costi, un **certificato sulla metodologia** che ha utilizzato per stabilire gli importi richiesti per quanto concerne sia le spese per il personale che i costi indiretti, e i relativi sistemi di controllo. Questo certificato deve essere trasmesso sotto forma di una descrizione dettagliata, certificata dal revisore di conti esterno (Modulo E - allegato VII). Se la *Commissione* accetta questo certificato, non vige più l'obbligo di fornire un certificato intermedio relativo ai rendiconti finanziari per le domande di pagamenti intermedi.

I certificati relativi ai rendiconti finanziari e alla metodologia sono elaborati e certificati da un revisore di conti esterno e sono redatti conformemente al capitolato di cui all'allegato VII della presente *convenzione di sovvenzione*. Ogni *beneficiario* è libero di scegliere un

revisore di conti esterno qualificato, anche se si tratta del suo revisore di conti abituale, a condizione che questi soddisfi i requisiti seguenti:

- i) deve essere indipendente dal *beneficiario*;
- ii) deve essere qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla legislazione nazionale che attua l'ottava direttiva del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati⁴ o a qualsiasi atto *comunitario* che sostituisca tale direttiva. I *beneficiari* stabiliti nei *paesi terzi* devono attenersi alle regolamentazioni nazionali in materia e il certificato relativo ai rendiconti finanziari fornito deve consistere di una relazione indipendente su elementi fattuali, basata sulle procedure stabilite dalla *Comunità*.

Gli *organismi pubblici*, gli istituti di istruzione secondaria e superiore e gli *organismi di ricerca* possono optare di far redigere il certificato relativo ai rendiconti finanziari e alla metodologia da un funzionario pubblico competente, a condizione che le autorità nazionali competenti abbiano ufficialmente stabilito che il funzionario in questione ha la capacità giuridica di effettuare un audit su tali soggetti e che l'indipendenza del funzionario, in particolare per quanto riguarda la preparazione dei rendiconti finanziari, può essere garantita.

I certificati elaborati da revisori di conti esterni conformemente al presente articolo non incidono sulla responsabilità dei *beneficiari* né sui diritti della *Comunità* derivanti dalla presente *sovvenzione di convenzione*.

5. Il *consorzio* trasmette per via elettronica le relazioni e gli altri elementi da fornire alla *Commissione* tramite il *coordinatore*. Inoltre il modulo C deve essere firmato dalla o dalle persone autorizzate, nell'organismo del *beneficiario*, e i certificati relativi ai rendiconti finanziari e alla metodologia devono essere firmati da una persona autorizzata dell'organismo di revisione dei conti, e gli originali devono essere inviati alla *Commissione*.
6. La presentazione e il contenuto delle relazioni devono essere conformi alle istruzioni e alle note esplicative fissate dalla *Commissione*.
7. La qualità delle relazioni trasmesse alla *Commissione* ai fini della pubblicazione deve essere tale da permetterne la pubblicazione senza ulteriori interventi e la loro presentazione alla *Commissione* in una forma adatta alla pubblicazione significa che non contengono informazioni riservate.
8. Gli elementi da fornire di cui all'allegato I devono essere presentati secondo le modalità ivi previste.
9. Nell'analisi e la valutazione delle relazioni e degli elementi da fornire la *Commissione* può avvalersi di esperti indipendenti.

⁴ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

II.5. Approvazione delle relazioni e degli elementi da fornire, termine ultimo per i pagamenti

1. Al termine di ogni periodo di relazione, la *Commissione* valuta le *relazioni* e *gli elementi da fornire dei progetti* di cui all'allegato I e versa i pagamenti corrispondenti entro centocinque (105) giorni dal loro ricevimento, a meno che il termine, il pagamento o il *progetto* siano stati sospesi.
2. I pagamenti sono effettuati dopo l'approvazione, da parte della *Commissione*, delle relazioni e/o degli elementi da fornire. L'assenza di reazione da parte della *Commissione* entro questo termine non significa che la *Commissione* abbia dato la sua approvazione. Sarebbe tuttavia opportuno che la *Commissione* inviasse una risposta scritta al beneficiario conformemente al paragrafo 3. La *Commissione* ha facoltà di respingere le relazioni e gli elementi da fornire anche dopo la scadenza del termine per il pagamento. L'approvazione delle relazioni non comporta il riconoscimento della loro conformità né dell'autenticità delle dichiarazioni e delle informazioni che contengono e non comporta la sua esenzione dagli audit o controlli.
3. Dopo aver ricevuto le relazioni la *Commissione* può:
 - a) approvare le relazioni e gli elementi da fornire, interamente o in parte, o subordinare la sua approvazione ad alcune condizioni;
 - b) respingere le relazioni e gli elementi da fornire con una motivazione adeguata e, se del caso, avviare la procedura per porre fine alla *convenzione di sovvenzione*, interamente o in parte;
 - c) sospendere il **termine di pagamento**, se una o più relazioni o elementi da fornire non sono stati forniti o sono incompleti, se sono necessari chiarimenti o informazioni supplementari o se sussistono dubbi sull'ammissibilità dei costi dichiarati nel rendiconto finanziario e/o se sono in corso verifiche supplementari. La sospensione è annullata dalla data in cui l'ultima relazione, l'ultimo elemento da fornire o le informazioni supplementari richieste pervengono alla *Commissione*, o quando la *Commissione* decide di effettuare parte di un pagamento intermedio, conformemente al paragrafo 4.

La *Commissione* comunica al *consorzio* per iscritto, tramite il *coordinatore*, le eventuali sospensioni e le condizioni da soddisfare ai fini dell'annullamento della sospensione.

La sospensione ha inizio alla data alla quale la *Commissione* invia la lettera di notifica.

- d) sospendere il **pagamento** in qualsiasi momento, interamente o in parte, per l'importo destinato ai *beneficiari* interessati:
 - se il lavoro svolto non è conforme alle disposizioni della *convenzione di sovvenzione*;
 - se il *beneficiario* è tenuto a rimborsare al suo Stato di provenienza un importo indebitamente ricevuto come aiuto di Stato;
 - in caso di violazione presunta o constatata delle disposizioni della *convenzione di sovvenzione*, soprattutto in base ai risultati degli audit e delle verifiche effettuati a norma degli articoli II.22 e II.23;
 - qualora si sospetti che uno o più *beneficiari* abbiano commesso un'*irregolarità* nell'esecuzione della *convenzione di sovvenzione*;

- qualora si sospetti o sia stata constatata un'irregolarità commessa da uno o più *beneficiari* nell'esecuzione di un'altra *convenzione di sovvenzione* finanziata dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci da esse gestiti. In questi casi, la sospensione dei pagamenti avverrà solo qualora *l'irregolarità* (o la presunta *irregolarità*) è grave e sistematica e tale da incidere sull'esecuzione della *convenzione di sovvenzione* in corso.

Quando la *Commissione* sospende il pagamento il *consorzio* viene informato sulle ragioni per le quali il pagamento non sarà effettuato, in parte o interamente.

4. La *Commissione* può effettuare un pagamento intermedio parziale se alcune relazioni o alcuni elementi da fornire non sono presentati nella forma dovuta, o se sono approvati in parte o a certe condizioni. Le relazioni e gli elementi da fornire, da presentare per un determinato periodo di relazione, che pervengono in ritardo sono valutati insieme alle relazioni e agli elementi da fornire del periodo di relazione successivo.
5. Allo scadere del termine previsto per l'approvazione delle relazioni e dei pagamenti e fatta salva la sospensione da parte della *Commissione* di questo termine, la *Commissione* versa degli interessi sui pagamenti tardivi, conformemente alle condizioni previste nel *regolamento finanziario* e nelle sue *modalità di esecuzione*, al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento a cui si applica la maggiorazione è il tasso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese nel quale scade il termine di pagamento.

La presente disposizione non si applica ai *beneficiari* che sono *organismi pubblici* degli Stati membri dell'Unione europea.

Gli interessi moratori decorrono dal termine ultimo per il pagamento (escluso) fino alla data in cui il pagamento viene addebitato sul conto della *Commissione* (inclusa). Questi interessi non sono considerati *entrate del progetto* ai fini della determinazione della sovvenzione finale. Gli interessi di questo tipo non sono considerati come parte del *contributo finanziario della Comunità*.

6. La sospensione del termine ultimo, del pagamento o del progetto da parte della *Commissione* non può essere considerata un pagamento tardivo.
7. Al termine del *progetto*, la *Commissione* può decidere di non procedere al versamento corrispondente al *contributo finanziario della Comunità*, previo un preavviso scritto di un (1) mese con cui segnala il mancato ricevimento di una relazione, di un certificato relativo ai rendiconti finanziari o di qualsiasi altro elemento da fornire del *progetto*.
8. La *Commissione* informa il *coordinatore* dell'importo del pagamento finale del *contributo finanziario della Comunità* e giustifica tale importo. Il *coordinatore* dispone di due (2) mesi dalla data di ricevimento per far conoscere i motivi di un'eventuale contestazione. Al termine di questo periodo, tali richieste non saranno prese in considerazione e si riterrà che il *consorzio* abbia accettato la decisione della *Commissione*. La *Commissione* s'impegna a rispondere per iscritto, entro due (2) mesi dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni, motivando la sua risposta. Questa procedura non pregiudica il diritto del *beneficiario* di promuovere un ricorso contro la decisione della *Commissione*.

II.6. Modalità di pagamento

1. La *Commissione* effettua i pagamenti seguenti:
 - a) un **prefinanziamento** conformemente all'articolo 6;
 - b) per i *progetti* che prevedono più periodi di relazione, la *Commissione* effettua **pagamenti intermedi** del *contributo finanziario della Comunità* corrispondenti all'importo accettato per ogni periodo di relazione;
 - c) la *Commissione* procede al **pagamento finale** del *contributo finanziario della Comunità* corrispondente all'importo accettato per l'ultimo periodo di relazione, più gli eventuali adeguamenti necessari.

Se l'importo del *contributo finanziario della Comunità* corrispondente è inferiore agli importi già versati al *consorzio*, la *Commissione* recupera la differenza.

Se l'importo del *contributo finanziario della Comunità* corrispondente è superiore alle somme già versate al *consorzio*, la *Commissione* paga la differenza a titolo di pagamento finale entro i limiti stabiliti dagli articoli 5.1 e II.20.

2. L'importo complessivo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 90% del *contributo finanziario* massimo della *Comunità* di cui all'articolo 5.
3. I pagamenti della *Commissione* sono effettuati in euro.
4. I costi sono notificati in euro. I *beneficiari* che hanno dei conti in valute diverse dall'euro notificano i costi, utilizzando il tasso di conversione pubblicato dalla Banca centrale europea che si sarebbe applicato il giorno in cui i costi sono stati effettivamente sostenuti, o il tasso applicabile il primo giorno del mese successivo alla fine del periodo di relazione. I *beneficiari* che hanno dei conti in euro convertono i costi sostenuti in altre valute, conformemente alle loro pratiche contabili abituali.
5. Il conto bancario di cui all'articolo 5.3 consente di individuare il *contributo finanziario della Comunità* e i relativi interessi. In caso contrario, i metodi contabili dei *beneficiari* o degli intermediari devono consentire di individuare il *contributo finanziario della Comunità* e gli interessi o gli altri benefici prodotti.
6. Tutti i pagamenti possono essere oggetto di un audit o di un esame e possono essere adeguati o recuperati in base al risultato dell'audit o dell'esame in questione.
7. I pagamenti della *Commissione* si considerano effettuati alla data alla quale vengono addebitati sul suo conto.

SEZIONE 3 – ESECUZIONE

II.7. Conclusione di subcontratti

1. Un *subcontraente* è un terzo che ha concluso un accordo sulle condizioni commerciali con uno o più *beneficiari* al fine di svolgere parte del lavoro del *progetto*, senza la supervisione diretta del *beneficiario* e senza che si crei una relazione di subordinazione.

Il *beneficiario* che conclude un subcontratto per l'esecuzione di alcune parti degli incarichi connessi al *progetto*, resta vincolato ai suoi obblighi nei confronti della *Commissione* e degli altri *beneficiari* previsti dalla *convenzione di sovvenzione* e assume l'intera responsabilità per l'esecuzione del *progetto* e il rispetto delle disposizioni della *convenzione di sovvenzione*.

Le disposizioni della presente *convenzione di sovvenzione* che si applicano ai *subcontraenti* si applicano anche ai revisori dei conti esterni che certificano i rendiconti finanziari o una metodologia.

2. Quando i *beneficiari* devono subappaltare alcuni elementi del lavoro da svolgere, occorre che siano rispettate le condizioni seguenti:

- i subcontratti devono riguardare solo l'esecuzione di una parte limitata del *progetto*;
- il ricorso ai subcontratti deve essere debitamente giustificato nell'allegato I tenendo conto della tipologia del *progetto* e di quello che è necessario per la sua esecuzione;
- il ricorso ai subcontratti da parte di un *beneficiario* non deve incidere sui diritti e gli obblighi dei *beneficiari* per quanto riguarda le *conoscenze preesistenti* e le *conoscenze acquisite*.
- L'allegato I deve riportare gli incarichi destinati ad essere subappaltati ed una stima dei costi.

I *subcontratti*, i cui costi saranno dichiarati come costi ammissibili, devono essere aggiudicati conformemente al principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità-prezzo), in condizioni di trasparenza e di parità di trattamento. Sono ammessi anche i subcontratti conclusi sulla base di accordi quadro stipulati tra un *beneficiario* e un *subcontraente*, prima dell'avvio del *progetto* conformemente ai principi di gestione abituali del *beneficiario*.

3. I *beneficiari* possono avvalersi di servizi di sostegno esterni per lo svolgimento di incarichi minori che di per sé non costituiscono incarichi del *progetto* di cui all'allegato I.

II.8. Sospensione del *progetto*

1. Il *coordinatore* informa immediatamente la *Commissione* di qualsiasi evento che possa incidere sull'esecuzione del *progetto* o ritardarla.
2. Il *coordinatore* può proporre di sospendere interamente o parzialmente il *progetto* se casi di *forza maggiore* o circostanze eccezionali ne rendono l'esecuzione particolarmente difficile o dispendiosa. Il *coordinatore* deve informare la *Commissione* tempestivamente di tali circostanze, fornendo tutte le giustificazioni e informazioni relative all'evento, nonché una stima della data in cui le attività del *progetto* potranno riprendere.
3. La *Commissione* può sospendere parzialmente o interamente il *progetto* qualora ritenga che il *consorzio* non stia rispettando gli obblighi derivanti dalla presente *convenzione di sovvenzione*. Il *coordinatore* è informato tempestivamente dei motivi della sospensione e delle condizioni necessarie per la ripresa dei lavori. Il *coordinatore* informa gli altri *beneficiari*. Questa sospensione acquista efficacia dieci (10) giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del *coordinatore*.

4. Nel corso del periodo di sospensione non possono essere imputati al *progetto* costi legati all'esecuzione delle parti del *progetto* sospeso.
5. La sospensione dell'insieme o di parte del *progetto* può essere annullata dopo che le parti della *convenzione di sovvenzione* hanno concordato il proseguimento del *progetto* e, se del caso, che le modifiche necessarie, ivi compreso il prolungamento della durata del *progetto*, sono state individuate mediante una modifica scritta.

II.9. Riservatezza

1. Nel corso della durata del *progetto* e per un periodo di cinque (5) anni dopo il suo completamento o per un periodo diverso stabilito nell'*accordo consortile*, i *beneficiari* si impegnano a mantenere la riservatezza su informazioni, documenti o altro materiale dichiarati riservati in relazione all'esecuzione del *progetto* ("*informazioni riservate*"). La *Commissione* si impegna a mantenere la riservatezza delle "*informazioni riservate*" per cinque (5) anni dopo il completamento del *progetto*. Previa una richiesta debitamente motivata di un *beneficiario*, la *Commissione* può accettare di prolungare questo periodo per quanto riguarda informazioni riservate specifiche.

Qualora le *informazioni riservate* siano state comunicate verbalmente, la loro natura riservata deve essere confermata per iscritto dalla persona che le ha comunicate entro quindici (15) giorni dalla loro divulgazione.

2. Il paragrafo 1 non si applica se:
 - le *informazioni riservate* diventano accessibili al pubblico senza che si verifichi una violazione degli obblighi di riservatezza;
 - la persona che le ha comunicate informa successivamente il destinatario che le *informazioni riservate* non sono più di carattere riservato;
 - le *informazioni riservate* sono successivamente comunicate al destinatario senza obbligo di riservatezza da un terzo che le detiene legittimamente e non sussiste alcun obbligo di riservatezza;
 - la divulgazione o la comunicazione delle *informazioni riservate* è prevista da altre disposizioni della presente *convenzione di sovvenzione* o dell'*accordo consortile*;
 - la divulgazione o comunicazione delle *informazioni riservate* è richiesta dal diritto nazionale di uno dei *beneficiari* e questa eccezione all'obbligo di riservatezza è prevista dall'*accordo consortile*⁵.
3. I *beneficiari* si impegnano ad utilizzare queste informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del *progetto*, se non diversamente concordato con la persona che ha comunicato queste informazioni.

⁵ Visto che le legislazioni nazionali di alcuni paesi (ad esempio per quanto riguarda la libertà di informazione) prevedono che le informazioni soggette al diritto di proprietà rese disponibili nell'ambito di un obbligo di riservatezza devono comunque essere rese pubbliche qualora sia richiesto l'accesso, i *beneficiari* dovrebbero informarsi reciprocamente dell'esistenza di queste normative nazionali e adottare le misure adeguate nell'ambito dell'*accordo consortile*.

4. Fatti salvi i paragrafi precedenti, il trattamento di informazioni, documenti o altro materiale classificati (“*informazioni classificate*”) o soggetti a restrizioni di sicurezza o controlli di esportazione o di trasferimento, deve rispettare le regole vigenti stabilite dalla legislazione nazionale o *comunitaria* pertinente, tra cui il regolamento interno della *Commissione* per il trattamento delle *informazioni classificate*⁶. Se un *beneficiario* è stabilito in un *paese terzo*, si applicano anche gli accordi in materia di sicurezza esistenti tra il *paese terzo* in questione e la *Comunità*.

II.10. Comunicazione di dati a fini di valutazione, valutazione di impatto e normalizzazione

1. I *beneficiari* sono tenuti a fornire, su richiesta della *Commissione*, i dati necessari per:
 - l'esame continuo e sistematico del programma specifico e del Settimo programma quadro;
 - la valutazione e la valutazione di impatto delle attività della *Comunità*, ivi compresi l'utilizzo e la *diffusione* delle *conoscenze acquisite*.

Questi dati possono essere richiesti nel corso dell'intera durata del *progetto* e fino a cinque (5) anni dopo la conclusione del *progetto*.

I dati raccolti possono essere utilizzati dalla *Commissione* per le sue valutazioni ma possono essere pubblicati solo in forma anonima.

2. Fatte salve le disposizioni riguardanti la protezione delle *conoscenze acquisite* e della riservatezza, per tutta la durata del *progetto* e fino a due (2) anni dopo la conclusione dello stesso, i *beneficiari*, qualora opportuno, informano la *Commissione* e gli organismi europei di normalizzazione in merito alle *conoscenze acquisite* che potrebbero contribuire all'elaborazione di norme europee o internazionali.

II.11. Informazioni da fornire agli Stati membri o ai paesi associati

1. Su richiesta, la *Commissione* mette a disposizione degli Stati membri o dei *paesi associati* le informazioni utili di cui dispone sulle *conoscenze acquisite*, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
2.
 - queste informazioni sono di interesse pubblico;
 - i *beneficiari* non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per non comunicare le informazioni in questione;
 - la normativa *comunitaria* applicabile sulle *informazioni classificate* non vieta questa azione.
3. Come stabilito nelle *Regole di partecipazione*, la comunicazione di informazioni a norma del paragrafo 1 non trasferisce al soggetto cui le informazioni sono trasmesse, diritti o

⁶ Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione del 29 novembre 2001, GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1 (da ultimo modificata dalla decisione 2006/548/CE, Euratom, GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

obblighi e questi sarà tenuto a trattare queste informazioni come informazioni riservate, a meno che non siano rese pubbliche o comunicate alla *Commissione* senza vincoli di riservatezza.

II.12. Informazione e comunicazione

1. I *beneficiari*, nel corso della durata del *progetto*, adottano le misure adeguate per comunicare con il pubblico e i media circa il *progetto* e per evidenziare il sostegno finanziario della *Comunità*. Se non diversamente richiesto dalla *Commissione*, qualsiasi pubblicità, anche in occasione di conferenze o seminari o qualsiasi tipo di materiale informativo o promozionale (opuscoli, volantini, manifesti, presentazioni ecc.) deve indicare che il *progetto* ha beneficiato del finanziamento della *Comunità* destinato alla ricerca e deve recare l'emblema europeo. Quando è apposto insieme ad un logo, all'emblema europeo occorrerebbe conferire un'adeguata preminenza. L'obbligo di utilizzare l'emblema europeo in relazione a *progetti* cui [la *Comunità europea*] [la *Comunità europea dell'energia atomica*] ha contribuito non comporta un diritto di uso esclusivo. È soggetto alle restrizioni generali di uso da parte di terzi che non consentono di appropriarsi dell'emblema, o di qualsiasi marchio o logo analogo, tramite registrazione o con qualsiasi altro mezzo. In tal caso, i *beneficiari* non sono tenuti a chiedere l'autorizzazione preventiva della *Commissione* per utilizzare l'emblema. Ulteriori informazioni dettagliate sull'emblema dell'UE sono reperibili nella pagina web Europa.

Qualsiasi pubblicità effettuata dai *beneficiari* in relazione al *progetto*, in qualsiasi forma e su qualunque supporto, deve precisare che riflette l'opinione dell'autore e che la *Comunità* non è responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in essa contenute.

2. La *Commissione* è autorizzata a pubblicare, in qualsiasi forma e su qualunque supporto, le seguenti informazioni:
 - il nome dei *beneficiari*;
 - gli indirizzi cui si possono contattare i *beneficiari*;
 - le finalità generali del *progetto* usando la sintesi fornita dal *consorzio*;
 - l'importo e il tasso del *contributo finanziario della Comunità* concesso al *progetto* dopo il pagamento finale, l'importo e il tasso del *contributo finanziario della Comunità* accettato dalla *Commissione*;
 - l'importo e il tasso stimati del *contributo finanziario della Comunità* previsti per ciascun *beneficiario* nella tabella della ripartizione prevista del bilancio di cui all'allegato I; dopo il pagamento finale, l'importo e il tasso del *contributo finanziario della Comunità* accettato dalla *Commissione* per ciascun *beneficiario*
 - l'ubicazione geografica delle attività svolte;
 - l'elenco delle attività di *diffusione* e/o dei brevetti (richieste) concernenti le *conoscenze* acquisite;
 - i dettagli/riferimenti e gli *abstract* delle pubblicazioni scientifiche concernenti le *conoscenze acquisite* e, qualora previsto dall'articolo II.30, par. 4, la versione pubblicata o la versione finale del manoscritto accettato per la pubblicazione;
 - le relazioni destinate alla pubblicazione trasmesse;

– eventuali foto, materiale audiovisivo o materiali web forniti alla *Commissione* nell'ambito del *progetto*.

Il *consorzio* si accerta che siano state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie per la pubblicazione e che la pubblicazione di queste informazioni da parte della *Commissione* non violi i diritti dei terzi.

Previa una richiesta debitamente motivata di un *beneficiario*, la *Commissione* può accettare di rinunciare a questa pubblicità se la divulgazione di suddette informazioni rischia di compromettere la sicurezza o gli interessi scientifici o commerciali del *beneficiario*.

II.13. Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali contenuti nella *convenzione di sovvenzione* sono trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati sono trattati dal controllore unicamente in relazione all'esecuzione e al follow-up della *convenzione di sovvenzione* e alla valutazione e alla valutazione d'impatto delle attività della *Comunità*, ivi compresi l'*utilizzo* e la *diffusione* delle *conoscenze acquisite*, fatta salva la possibilità di trasmettere dei dati agli organismi incaricati del monitoraggio e degli accertamenti, ai sensi del diritto *comunitario* e della presente *convenzione di sovvenzione*.
2. Previa richiesta scritta, i *beneficiari* possono accedere ai propri dati personali e correggere ogni informazione inesatta o incompleta. Per eventuali domande relative al trattamento dei loro dati personali, possono rivolgersi al controllore. In relazione al trattamento dei propri dati personali, i *beneficiari* possono in qualsiasi momento ricorrere al Garante europeo della protezione dei dati.
3. Ai fini della presente *convenzione di sovvenzione*, il controllore di cui all'articolo 8.4 è la persona di contatto per la *Commissione*.

Parte B DISPOSIZIONI FINANZIARIE

SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE GENERALI

II.14. Costi ammissibili del *progetto*

1. Per essere ammissibili, i costi sostenuti per l'esecuzione del *progetto* devono soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) devono essere effettivi;
 - b) devono essere sostenuti dal *beneficiario*;
 - c) devono essere sostenuti nel corso della durata del *progetto*, ad eccezione dei costi sostenuti per l'elaborazione delle relazioni finali e delle relazioni relative all'ultimo periodo nonché dei certificati relativi ai rendiconti finanziari richiesti nell'ultimo periodo e gli esami finali se previsti, che possono essere sostenuti fino a sessanta (60) giorni dopo la conclusione del *progetto* o la data di risoluzione, se più recente;

- d) devono essere determinati conformemente ai principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali del *beneficiario*. Le procedure contabili usate per la registrazione dei costi e delle *entrate* devono essere conformi alle norme contabili dello Stato in cui il *beneficiario* ha sede. Le procedure contabili e di audit interne del *beneficiario* devono consentire la riconciliazione diretta tra i costi e le entrate dichiarati per il *progetto* e i rendiconti finanziari e la documentazione di supporto corrispondenti;
- e) devono essere sostenuti all'unico scopo di conseguire gli obiettivi del *progetto* e i risultati previsti, nel rispetto dei principi d'economia, efficienza e efficacia;
- f) devono essere registrati nella contabilità del *beneficiario*; in caso di contributi versati da terzi, devono essere registrati nella contabilità dei terzi;
- g) devono essere riportati nel bilancio complessivo stimato di cui all'allegato I.

Fatta salva la lettera a), i *beneficiari* possono scegliere di dichiarare spese medie per il personale se basate su una metodologia certificata approvata dalla Commissione e coerente con i principi di gestione e le pratiche contabili abituali del *beneficiario*. Si ritiene che le spese medie per il personale addebitate nell'ambito della presente *convenzione di sovvenzione* da un *beneficiario* che ha fornito un certificato sulla metodologia non differiscano molto dalle spese per il personale effettivamente sostenute.

Tale certificato sarà rilasciato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo II.4 e alla parte pertinente del modulo E dell'allegato VII, a meno che non sia già stato presentato nel quadro di una *convenzione di sovvenzione* precedente nell'ambito del Settimo programma quadro e che la metodologia certificata sia la stessa.

- 2. I costi sostenuti da terzi in relazione a risorse che mettono a disposizione di un *beneficiario* a titolo gratuito, possono essere dichiarati dal *beneficiario* a condizione che soddisfino le condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 3, *mutatis mutandis* e siano dichiarati conformemente all'articolo II.17.
- 3. I seguenti costi sono considerati non ammissibili e non possono essere addebitati al *progetto*:
 - a) tasse indirette identificabili, ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto,
 - b) diritti,
 - c) interessi passivi,
 - d) accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri;
 - e) perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale,
 - f) costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro *progetto* della *Comunità*;
 - g) debiti ed oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsigliate.

II.15. Individuazione dei costi diretti e indiretti

1. I costi diretti sono tutti quei costi ammissibili attribuibili direttamente al *progetto* e sono definiti dal *beneficiario* in quanto tali, conformemente ai suoi principi contabili e alle sue regole interne abituali.

Per le spese del personale, possono essere imputati solo i costi delle ore effettivamente lavorate dalle persone che svolgono direttamente il lavoro nell'ambito del *progetto*. Queste persone devono:

- essere assunte direttamente dal *beneficiario* conformemente alla sua legislazione nazionale,
- lavorare sotto la sua supervisione tecnica esclusiva e la sua responsabilità, e
- essere remunerate conformemente alle pratiche abituali del *beneficiario*.

I costi legati ai congedi parentali per le persone che eseguono direttamente il *progetto* sono costi ammissibili, in proporzione al tempo dedicato al *progetto*, a condizione che siano obbligatori nell'ambito del diritto nazionale.

2. I costi indiretti sono tutti i costi ammissibili che non possono essere individuati dal *beneficiario* come direttamente attribuibili al *progetto*, ma che possono essere individuati e giustificati dal suo sistema contabile come sostenuti in connessione diretta con i costi ammissibili diretti attribuiti al *progetto*. Tali costi non possono comprendere nessun costo ammissibile diretto.

I costi indiretti rappresentano una parte considerevole delle spese generali dell'organismo, e possono essere individuati con uno dei metodi seguenti:

- a) sulla base dei costi indiretti effettivi per quei *beneficiari* che si avvalgono di un sistema di contabilità analitica per individuare i loro costi indiretti come indicato sopra.

A tal fine un *beneficiario* può utilizzare un metodo semplificato di calcolo dei suoi costi pieni indiretti ammissibili a livello del suo soggetto giuridico, se ciò è conforme ai suoi principi e alle sue pratiche contabili e di gestione abituali. Il ricorso a tale sistema è ammesso solo quando la mancanza di una contabilità analitica o l'obbligo giuridico di utilizzare una forma di contabilità di cassa impediscono una ripartizione dettagliata dei costi. L'approccio semplificato deve basarsi sui costi effettivi derivanti dai conti finanziari dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

- b) Un *beneficiario* può optare per un tasso forfettario del 20% dei suoi costi diretti ammissibili totali, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del *beneficiario*.
- c) Gli *organismi pubblici senza scopo di lucro*, gli istituti di istruzione secondaria e superiore, gli *organismi di ricerca* e le *PMI* che, non disponendo di una contabilità analitica, non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti effettivi per il *progetto*, quando partecipano a meccanismi di finanziamento che comprendono attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, di cui alla tabella dell'articolo II.16, possono optare per un tasso forfettario equivalente al 60% dei costi diretti ammissibili totali⁷, ad esclusione dei loro costi diretti ammissibili di subappalto e dei

⁷ NOTA: Il tasso qui stabilito vale per le sovvenzioni concesse a seguito di inviti a presentare proposte con scadenza anteriore al 1° gennaio 2010. La Commissione stabilirà, per le sovvenzioni concesse in base ad inviti a presentare

costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del *beneficiario*. Se questi *beneficiari* cambiano status nel corso del *progetto*, questo tasso forfettario è applicabile fino al momento in cui perdono lo status in questione.

Per le azioni di coordinamento e sostegno, il rimborso dei costi ammissibili indiretti per ciascun *beneficiario* può raggiungere al massimo 7% dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto o dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del *beneficiario*.

3. Il *beneficiario* applica l'opzione scelta in tutte le *convenzioni di sovvenzione* nell'ambito del Settimo programma quadro.

Tuttavia, un *beneficiario* che, in una precedente *convenzione di sovvenzione* finanziata nell'ambito del Settimo programma quadro, ha optato ai fini del rimborso dei suoi costi indiretti per le possibilità descritte al paragrafo 2, lettere b) e c), può scegliere nell'ambito della presente *convenzione di sovvenzione* uno dei metodi descritti al paragrafo 2, lettera a). Tuttavia, deve utilizzare lo stesso metodo nelle *convenzioni di sovvenzione* successive sottoscritte nell'ambito del Settimo programma quadro.

II.16. Limiti massimi di finanziamento

1. Per le **attività di ricerca e sviluppo tecnologico**, il *contributo finanziario della Comunità* può raggiungere al massimo il 50% dei costi ammissibili totali.

Tuttavia, per i *beneficiari* che sono *organismi pubblici senza scopo di lucro*, istituti di istruzione secondaria e superiore, *organismi di ricerca e PMI* il contributo può raggiungere al massimo il 75% dei costi ammissibili totali. Se questi *beneficiari* cambiano status nel corso del *progetto*, questo tasso di rimborso è applicabile fino al momento in cui perdono lo status in questione.

2. Per le **attività di dimostrazione**, il *contributo finanziario della Comunità* può raggiungere al massimo il 50% dei costi ammissibili totali.
3. Per le **azioni di coordinamento e sostegno**, il *contributo finanziario della Comunità* può raggiungere al massimo il 100% dei costi ammissibili totali.
4. Per **altre attività**, non riprese ai paragrafi 1 e 2, tra cui le attività di gestione, formazione, coordinamento, collegamento in rete e *diffusione* (ivi compresa la pubblicazione), il contributo può raggiungere al massimo il 100% dei costi ammissibili totali.

I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche ai *progetti* per i quali si utilizza un finanziamento a tasso forfettario o basato su un importo forfettario per l'insieme o parte del *progetto*.

5. La **gestione** delle attività del *consorzio* comprende:

– l'aggiornamento dell'*accordo consortile*, se tale accordo è obbligatorio,

proposte con scadenza successiva al 31 dicembre 2009, un tasso forfettario di livello adeguato, che dovrebbe essere un'approssimazione dei costi diretti effettivi pertinenti e comunque non inferiore al 40%, in quel momento sarà adottata una clausola speciale che sarà inserita in tutte le convenzioni di sovvenzione successive.

- la gestione giuridica, etica, finanziaria e amministrativa generale, ivi compreso, per ciascun *beneficiario*, l'ottenimento dei certificati relativi ai rendiconti finanziari e alla metodologia e i costi relativi agli audit finanziari e agli esami tecnici.
 - l'organizzazione da parte del *consorzio* di bandi di gara per la partecipazione di nuovi *beneficiari*, laddove richiesto dall'allegato I della presente *convenzione di sovvenzione*,
 - qualsiasi altra attività di gestione prevista dagli allegati, ad eccezione del coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico.
6. Per le **attività di formazione**, gli oneri salariali delle persone che beneficiano di una formazione non sono costi ammissibili nell'ambito di questa attività.

La tabella illustra i tassi massimi del *contributo finanziario della Comunità* per le attività legate ai meccanismi di finanziamento seguenti:

Tassi massimi di rimborso	Attività di ricerca e sviluppo tecnologico (*)	Attività di dimostrazione	Altre attività
Rete di eccellenza	50% 75% (**)		100%
Progetto in collaborazione (***)	50% 75% (**)	50%	100%
Azione di coordinamento e sostegno			100% (***)

(*) La ricerca e lo sviluppo tecnologico comprendono il coordinamento scientifico.

(**) Per i *beneficiari* che sono *organismi pubblici senza scopo di lucro*, istituti di istruzione secondaria e superiore, *organismi di ricerca e PMI*.

(***) Per le azioni di coordinamento e sostegno, il rimborso dei costi ammissibili indiretti può raggiungere al massimo 7% dei costi ammissibili diretti, ad esclusione dei costi ammissibili diretti di subappalto e dei costi legati alle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del *beneficiario*.

(****) Ivi compresa la ricerca a favore di determinati gruppi (in particolare le PMI)

II.17. Entrate del progetto

Le *entrate del progetto* possono derivare da:

- a) Risorse messe a disposizione del *beneficiario* da parte di terzi sotto forma di trasferimenti finanziari o contributi in natura, a titolo gratuito:
 - i. sono considerate *entrate del progetto* se sono state conferite da terzi appositamente per essere utilizzate ai fini del *progetto*;
 - ii. non sono considerate *entrate del progetto* se il loro utilizzo rientra nella libertà di gestione del *beneficiario*.
- b) Redditi generati dal *progetto*:
 - i. sono considerati *entrate* per il *beneficiario* i redditi generati da azioni realizzate nell'esecuzione del *progetto* e i redditi derivanti dalla vendita di beni acquistati in applicazione della *convenzione di sovvenzione*, per un valore massimo equivalente al costo inizialmente imputato al *progetto* dal *beneficiario*;
 - ii. non sono considerati *entrate* per il *beneficiario* i redditi generati dall'*utilizzo di conoscenze acquisite* derivanti dal *progetto*.

II.18. Contributo finanziario della Comunità

1. Il “*contributo finanziario della Comunità*” al *progetto* è determinato applicando i limiti massimi di cui all’articolo II.16, per attività e per *beneficiario*, ai costi ammissibili effettivi e/o ai tassi forfettari e/o agli importi forfettari accettati dalla *Commissione*.
2. Il *contributo finanziario della Comunità* viene calcolato in riferimento al costo complessivo del *progetto* e il suo rimborso si basa sui costi accettati di ciascun *beneficiario*.
3. Il *contributo finanziario della Comunità* non può generare utili per nessun *beneficiario*. A tal fine, al momento della presentazione dell’ultimo rendiconto finanziario, l’importo finale del *contributo finanziario della Comunità* tiene conto di tutte le *entrate* del *progetto* percepite da ciascun *beneficiario*. Per ciascun *beneficiario*, il *contributo finanziario della Comunità* non può essere superiore ai costi ammissibili detratte le *entrate* del *progetto*.
4. L’importo complessivo dei pagamenti effettuati dalla *Comunità* non può superare in nessun caso l’importo massimo del *contributo finanziario della Comunità* di cui all’articolo 5.
5. Fermo restando il diritto di risolvere la *convenzione di sovvenzione* conformemente all’articolo II.38 e fatto salvo il diritto della *Commissione* di comminare le penalità di cui agli articoli II.24 e II.25, se il *progetto* non è eseguito o è eseguito in modo insoddisfacente o parzialmente o in ritardo, la *Commissione* ha facoltà di ridurre la sovvenzione inizialmente erogata in funzione dell’esecuzione effettiva del *progetto*, secondo le modalità stabilite nella presente *convenzione di sovvenzione*.

II.19. Interessi prodotti dal prefinanziamento fornito dalla Commissione

1. Il *prefinanziamento* resta di proprietà della *Comunità* fino al pagamento finale.
2. La *Commissione* recupera dal *coordinatore*, per ciascun periodo di relazione successivo all’attuazione della *convenzione*, l’importo degli interessi prodotti quando tale prefinanziamento supera l’importo stabilito nel *regolamento finanziario* e nelle sue *modalità di esecuzione*.

SEZIONE 2 – FONDO DI GARANZIA E RECUPERO

II.20. Fondo di garanzia

1. La responsabilità finanziaria di ciascun *beneficiario* si limita ai suoi debiti, fatti salvi i paragrafi seguenti.
2. Conformemente all’articolo 6, i *beneficiari* contribuiscono al fondo di garanzia (in appresso il *fondo*) istituito per gestire il rischio legato al mancato recupero di importi dovuti alla *Comunità* da *beneficiari* di *convenzioni di sovvenzione* nell’ambito del Settimo programma quadro (7° PQ). Il contributo che la *Commissione* deve trasferire a loro nome non può essere compensato da debiti pendenti che i beneficiari possono avere nei confronti della *Comunità*.
3. Il *fondo* è di proprietà dei *beneficiari* delle *convenzioni di sovvenzione* in corso nell’ambito del 7° PQ. La *Comunità*, rappresentata dalla *Commissione*, lo gestisce, in qualità di agente

esecutivo, a loro nome. Il *fondo* viene depositato in una banca (in appresso la *banca*) scelta dalla *Comunità*, rappresentata dalla *Commissione*, in qualità di agente esecutivo.

4. Gli interessi generati dal *fondo* sono aggiunti a quest'ultimo e sono utilizzati dalla *Commissione* per operazioni di trasferimento o recupero dal fondo di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo II.21 (in appresso, *le operazioni*).

Le *operazioni* possono essere effettuate dal giorno in cui entra in vigore la prima *convenzione di sovvenzione* nell'ambito del 7° PQ fino al giorno del pagamento finale dell'ultima convenzione. Al termine di questo periodo, gli interessi rimanenti diventano proprietà della *Comunità*.

Se l'interesse generato dal *fondo* è insufficiente a coprire le *operazioni*, possono essere utilizzati i contributi versati al *fondo* entro il limite dell'1% del *contributo finanziario della Comunità* dovuto ai *beneficiari*, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, al termine del periodo di cui al paragrafo precedente. Oltre questi limiti o dopo questo periodo, la *Commissione* recupera direttamente dai *beneficiari* eventuali somme dovute.

5. All'atto del pagamento finale effettuato dopo la fine del *progetto*, l'importo versato al *fondo* nell'ambito della presente *convenzione di sovvenzione* è restituito ai *beneficiari* tramite il *coordinatore*.

L'importo da restituire è pari a:

“contributo al fondo nel quadro della presente convenzione di sovvenzione” x “indice del fondo”

L'“*indice del fondo*” è fissato alla fine di ciascun mese dalla *banca* per essere applicato nel corso del mese successivo ed è pari al rapporto seguente ridotto a 1, qualora risulti superiore:

$$\text{Indice del fondo} = (C + I + B)/C$$

dove:

C = contributi al *fondo* di tutti i *progetti* in corso nel momento in cui si fissa l'indice

I = interesse cumulativo generato dal *fondo* dall'inizio del periodo

B = (recuperi a vantaggio del *fondo*) – (trasferimenti e recuperi dal *fondo*)

Qualora, a seguito di questo calcolo, l'importo da restituire ai *beneficiari* sia inferiore all'importo versato al *fondo* nell'ambito della presente *convenzione di sovvenzione*, questa deduzione non supera l'1% del *contributo finanziario della Comunità* e non si applica agli importi dovuti agli *organismi pubblici* o ai soggetti giuridici la cui partecipazione alla *convenzione di sovvenzione* è garantita da uno Stato membro o da un *paese associato*, né alle somme dovute agli istituti di istruzione superiore e secondaria.

Ciascun *beneficiario* accetta pertanto che l'importo che gli deve essere restituito, sia utilizzato per il pagamento di eventuali suoi debiti nei confronti della *Comunità* nell'ambito della presente *convenzione di sovvenzione* o in relazione a qualsiasi altro obbligo, indipendentemente dalla sua origine, senza ulteriori formalità.

II.21. Rimborsi e recuperi

1. Qualora, a seguito di richiesta scritta da parte della *Commissione*, un *beneficiario* nell'ambito di una *convenzione di sovvenzione* in corso nell'ambito del 7° PQ non rimborsi al *coordinatore* l'importo richiesto al massimo entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta, e qualora i *beneficiari* rimanenti convengano di applicare la suddetta *convenzione di sovvenzione* in modo identico per quanto concerne i suoi obiettivi, la *Commissione* ordina alla *banca* di trasferire direttamente dal *fondo* un importo equivalente al *coordinatore*. Gli importi trasferiti dal *fondo* sostituiscono il *contributo finanziario della Comunità* non rimborsato dal *beneficiario*.

Qualora sia necessario recuperare un importo dovuto alla *Comunità* da un *beneficiario* dopo la risoluzione o la fine di una *convenzione di sovvenzione* nell'ambito del 7° PQ, la *Commissione* chiede, mediante un ordine di recupero emesso nei confronti del *beneficiario* in questione, il rimborso della somma dovuta. Se il pagamento non viene effettuato entro la data stabilita, la *Comunità* può recuperare gli importi dovuti sottraendoli dagli importi che deve al *beneficiario* in questione, dopo averlo informato. In circostanze eccezionali, se necessario per tutelare gli interessi finanziari delle *Comunità*, la *Commissione* può procedere al recupero mediante compensazione prima della data prevista per il pagamento. Non è necessario l'accordo preliminare del *beneficiario*. Quando la compensazione non è possibile, la *Commissione* recupera gli importi dovuti dal *fondo*.

2. Se un importo dovuto da un *beneficiario* è stato trasferito o recuperato dal *fondo* conformemente ai paragrafi 1 e 2, il suddetto *beneficiario* rimborsa tale importo al *fondo*. A tal fine, la *Commissione* emette, nei confronti di questo *beneficiario*, un ordine di recupero a favore del *fondo*.
3. Ciascun *beneficiario* accetta che:
 - qualsiasi pagamento in sospeso, ad esclusione del *prefinanziamento*, dovuto dalla *Comunità* al *beneficiario* in questione, indipendentemente dalla sua origine, è destinato al pagamento del debito di tale *beneficiario* a favore del *fondo*;
 - la *Commissione* può adottare una decisione di recupero conformemente al paragrafo 5.
4. I *beneficiari* sono informati che, a norma dell'articolo 256 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli articoli 164 e 192 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e come stabilito dal *regolamento finanziario*, la *Commissione* può formalizzare la constatazione di un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati, mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo.
5. Se il pagamento non viene effettuato entro la data stabilita dalla *Commissione*, la somma dovuta è maggiorata degli interessi di mora calcolati al tasso di cui all'articolo II.15. Gli interessi di mora si applicano al periodo trascorso tra la data di scadenza stabilita per il pagamento (esclusa), e la data (inclusa), alla quale la *Commissione* ha ricevuto il pagamento integrale degli importi ad essa dovuti. Ogni pagamento parziale è imputato anzitutto sulle spese e gli interessi di mora e successivamente sull'importo in conto capitale.

SEZIONE 3 – CONTROLLI E SANZIONI

II.22. Audit e controlli contabili

1. La *Commissione* può, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del *progetto* e fino a cinque (5) anni dopo la conclusione del *progetto*, predisporre audit finanziari che sono svolti da revisori contabili esterni o dai servizi stessi della *Commissione*, compreso l'OLAF. La procedura di audit si intende avviata nella data di ricevimento della relativa lettera inviata dalla *Commissione*. Gli audit possono riguardare aspetti finanziari, sistemici o di altra natura (tra cui i principi contabili e di gestione) relativi alla corretta esecuzione della *convenzione di sovvenzione*. Gli audit sono effettuati nel rispetto della riservatezza.
2. I *beneficiari* mettono direttamente a disposizione della *Commissione* tutte le informazioni dettagliate e i dati che possono essere richiesti dalla *Commissione* o da un suo rappresentante autorizzato, al fine di verificare la corretta gestione ed esecuzione della *convenzione di sovvenzione*, conformemente alle sue disposizioni, e l'adeguata imputazione dei costi.
Queste informazioni e questi dati devono essere precisi, completi ed comprovanti.
3. Per un periodo di cinque (5) anni dopo la conclusione del *progetto*, i *beneficiari* conservano i documenti originali o, in casi eccezionali, le copie debitamente autenticate – ivi comprese le copie elettroniche - di tutti i documenti relativi alla *convenzione di sovvenzione*. I documenti sono messi a disposizione della *Commissione* su richiesta durante l'esecuzione degli audit previsti dalla *convenzione di sovvenzione*.
4. Ai fini dello svolgimento degli audit, i *beneficiari* assicurano che i servizi della *Commissione* ed eventuali organismi esterni da essa nominati possano accedere ai luoghi interessati, a orari ragionevoli, in particolare agli uffici dei *beneficiari*, ai dati contenuti nel loro computer e ai loro dati contabili, nonché a tutte le informazioni necessarie per svolgere gli audit, ivi comprese le informazioni sugli stipendi delle singole persone coinvolte nel *progetto*. Garantiscono la rapida disponibilità delle informazioni al momento dell'audit e, se richiesto, la consegna dei dati in una forma adeguata.
5. Sulla base degli esiti dell'audit finanziario, viene redatta una relazione provvisoria. Tale relazione viene inviata dalla *Commissione* o dal suo rappresentante autorizzato al *beneficiario* interessato che può formulare osservazioni entro un (1) mese dal ricevimento. La *Commissione* può decidere di non tenere conto delle osservazioni comunicate o dei documenti trasmessi oltre tale termine. La relazione finale è inviata al *beneficiario* interessato entro due (2) mesi dalla scadenza del suddetto termine.
6. In base alle conclusioni dell'audit, la *Commissione* adotta tutti i provvedimenti ritenuti appropriati, inclusa l'emissione di ordini di recupero per l'insieme o parte dei pagamenti effettuati e l'applicazione di una delle sanzioni previste.
7. Ferme restando le regole che le sono proprie, la Corte dei conti europea ha gli stessi diritti della *Commissione*, in particolare il diritto di accesso, ai fini dello svolgimento di controlli e audit.
8. La *Commissione* può inoltre eseguire controlli e ispezioni sul posto conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla *Commissione* ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità⁸, al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio

⁸ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)⁹ e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹⁰.

II.23. Audit e esami di natura tecnica

1. La *Commissione* può dare inizio ad un audit o un esame tecnico in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del *progetto* e fino a cinque anni dopo la conclusione del *progetto*. L'audit o l'esame tecnico mirano a valutare il lavoro svolto nel quadro del *progetto* nel corso di un certo periodo, tra l'altro valutando le relazioni e gli elementi da fornire del *progetto* relativi al periodo considerato. Questi audit e esami possono riguardare gli aspetti scientifici, tecnologici o di altro tipo relativi all'adeguata esecuzione del *progetto* e della *convenzione di sovvenzione*.
2. In relazione alla "Descrizione dei lavori" (allegato I), l'audit o l'esame valutano oggettivamente gli aspetti seguenti:
 - il grado di conseguimento del piano di lavoro del *progetto* per il periodo considerato e dei relativi elementi da fornire;
 - la costante pertinenza degli obiettivi e il potenziale di innovazione rispetto allo stato dell'arte scientifico e industriale;
 - le risorse previste ed utilizzate in relazione ai progressi compiuti, nel rispetto dei principi di economia, efficienza e efficacia;
 - le procedure e i metodi gestionali del *progetto*;
 - i contributi dei *beneficiari* e la loro integrazione nell'ambito del *progetto*;
 - l'impatto potenziale previsto in termini economici, sociali e di concorrenza, e il piano dei *beneficiari* per l'utilizzo e la *diffusione* delle *conoscenze acquisite*.
3. Gli audit e gli esami tecnici si intendono avviati il giorno in cui i *beneficiari* ricevono la relativa lettera inviata dalla *Commissione*.
4. Questi audit e esami tecnici sono effettuati nel rispetto della riservatezza.
5. Per gli esami e gli audit tecnici, la *Commissione* può avvalersi di esperti scientifici o tecnici esterni. Prima dello svolgimento della valutazione, la *Commissione* comunica ai *beneficiari* l'identità degli esperti designati. I *beneficiari* hanno il diritto di rifiutare la partecipazione di un determinato esperto scientifico o tecnico esterno per motivi di riservatezza commerciale.
6. Gli audit e gli esami possono essere effettuati a distanza, dal domicilio o dal posto di lavoro dell'esperto o comportare degli incontri con i rappresentanti del *progetto*, negli uffici della *Commissione* o nei locali dei *beneficiari*. La *Commissione* o l'esperto scientifico o tecnico esterno possono avere accesso ai locali e agli uffici in cui si svolge il lavoro e a qualsiasi documento concernente il lavoro.
7. I *beneficiari* mettono direttamente a disposizione della *Commissione* tutte le informazioni dettagliate e i dati eventualmente richiesti dall'esperto scientifico o tecnico esterno al fine

⁹ GUL 136 del 31.5.1999.

¹⁰ GUL 136 del 31.5.1999.

di verificare la corretta gestione ed esecuzione del *progetto*, conformemente alle disposizioni della presente *convenzione di sovvenzione*.

8. Occorrerà elaborare una relazione sugli esiti degli audit e degli esami. Tale relazione viene inviata dalla *Commissione* al *beneficiario* interessato che può formulare osservazioni entro un (1) mese dal ricevimento. La *Commissione* può decidere di non tenere conto delle osservazioni comunicate oltre tale termine.
9. In base alle raccomandazioni formali degli esperti, la *Commissione* informa il coordinatore della sua decisione di:
 - accettare o respingere gli elementi da fornire;
 - consentire il proseguimento del *progetto* senza modifiche o con piccole modifiche dell'allegato I;
 - consentire il proseguimento del *progetto* solo con l'apporto di modifiche significative;
 - procedere alla risoluzione della *convenzione di sovvenzione* o alla cessazione della partecipazione di uno qualsiasi dei *beneficiari*, conformemente all'articolo II.38;
 - emettere un *ordine di recupero* concernente l'insieme o parte dei pagamenti erogati dalla *Commissione* e applicare una delle sanzioni previste.
10. Su richiesta dei servizi della *Commissione* si può effettuare un audit etico, fino a cinque (5) anni dopo la conclusione del *progetto*. Sono applicabili, fatte le dovute distinzioni, i paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

II.24. Risarcimento del danno (clausola penale)

1. Un *beneficiario* che ha dichiarato spese eccessive e ha pertanto percepito dalla *Comunità* un contributo finanziario non giustificato deve, fatte salve le altre misure previste dalla presente *convenzione di sovvenzione*, risarcire i danni, (in appresso "*risarcimento del danno*"). Il *risarcimento del danno* si aggiunge al recupero, dal beneficiario, del *contributo finanziario della Comunità* non giustificato. In casi eccezionali la *Commissione* può rinunciare a chiedere il *risarcimento del danno*.
2. L'importo del *risarcimento* è proporzionale alle spese dichiarate in eccesso e alla parte del *contributo finanziario della Comunità* non giustificata. Per calcolare il *risarcimento del danno* si applica la formula seguente:

Risarcimento del danno = contributo finanziario della Comunità non giustificato x (spese dichiarate in eccesso/totale del contributo finanziario della Comunità richiesto)

Nel calcolo del *risarcimento del danno* si prende in considerazione soltanto il periodo di relazione al quale il *contributo finanziario della Comunità* chiesto dal beneficiario si riferisce. Non si prende in considerazione l'intero *contributo finanziario della Comunità*.

3. La *Commissione* trasmette la sua richiesta per iscritto, a mezzo lettera (raccomandata con avviso di ricevimento), al *beneficiario* tenuto al *risarcimento*. Il *beneficiario* dispone di trenta (30) giorni di tempo per rispondere alla richiesta della *Comunità*.
4. La procedura per la restituzione del *contributo finanziario della Comunità* non giustificato e per il *risarcimento del danno* è determinata in conformità con le disposizioni

dell'articolo II.21. Il *risarcimento del danno* viene dedotto da altri eventuali pagamenti o è oggetto di recupero da parte della *Commissione*.

5. La *Commissione* ha diritto a un *risarcimento* per le spese dichiarate in eccesso accertate dopo la conclusione del *progetto*, in conformità con le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4.

II.25. Sanzioni pecuniarie

1. Ai *beneficiari* che si sono resi colpevoli di false dichiarazioni o che sono stati dichiarati gravemente inadempienti per mancata osservanza delle obbligazioni previste dalla presente *convenzione di sovvenzione* possono essere comminate sanzioni pecuniarie di importo compreso tra il 2% e il 10% del valore del *contributo finanziario della Comunità* ricevuto del *beneficiario* in questione. Questa percentuale può aumentare dal 4 al 20% in caso di recidiva nei cinque (5) anni successivi al primo inadempimento.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, i *beneficiari* sono esclusi da tutte le sovvenzioni della *Comunità* per un periodo massimo di due (2) anni dal momento in cui l'inadempimento è stato accertato.
3. Le disposizioni del presente articolo non ostano all'imposizione di sanzioni amministrative o finanziarie che possono essere disposte nei confronti del *beneficiario* inadempiente in conformità con il *regolamento finanziario* né impediscono il ricorso ad altri rimedi civili ai quali la *Comunità* o altri *beneficiari* possono avere diritto. Inoltre, queste disposizioni non ostano all'avvio di procedimenti penali da parte delle autorità degli Stati membri.

Parte C DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, UTILIZZO E DIFFUSIONE

SEZIONE 1 – CONOSCENZE ACQUISITE

II.26. Proprietà

1. Le *conoscenze acquisite* sono di proprietà del *beneficiario* che ha svolto i lavori che hanno portato a queste conoscenze.
2. Se più *beneficiari* hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato *conoscenze acquisite* e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere stabilita, essi sono comproprietari di queste *conoscenze acquisite* e concludono un accordo¹¹ per quanto riguarda la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà.

Qualora non sia stato ancora concluso un accordo di comproprietà, tuttavia, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sublicenze, a condizione di:

- a) informare preventivamente gli altri comproprietari con un preavviso di almeno quarantacinque (45) giorni, nonché

¹¹ I comproprietari possono naturalmente decidere di non mantenere la comproprietà ma di ricorrere ad un altro sistema (ad esempio un proprietario unico con diritti di accesso per gli altri *beneficiari* che hanno trasferito la loro quota di proprietà).

- b) garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.
3. Se i dipendenti o il personale di altro tipo che lavorano per un *beneficiario* possono rivendicare diritti sulle *conoscenze acquisite*, il *beneficiario* garantisce che questi diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nell'ambito della presente *convenzione di sovvenzione*.

II.27. Trasferimento

1. Se un *beneficiario* trasferisce la proprietà di *conoscenze acquisite*, trasferisce i suoi obblighi riguardo a dette *conoscenze acquisite* al cessionario, compreso l'obbligo di ritrasferire gli stessi a ciascun cessionario successivo.
2. Fatti salvi gli obblighi in materia di riservatezza, come nel caso di una fusione o di un'acquisizione di una parte importante delle sue attività, qualora un *beneficiario* sia tenuto a cedere *diritti di accesso*, deve informarne con almeno quarantacinque (45) giorni di anticipo gli altri *beneficiari*, fornendo loro informazioni sufficienti sul nuovo proprietario delle *conoscenze acquisite* per consentir loro di esercitare i loro *diritti di accesso*.

Tuttavia, i *beneficiari* possono, mediante accordo scritto, stabilire un altro termine per la notifica o rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un *beneficiario* ad un terzo specificatamente individuato.

3. A seguito della notifica, effettuata a norma del paragrafo 2, gli altri *beneficiari* possono opporsi, entro trenta (30) giorni dalla notifica o entro un altro termine concordato per iscritto, a qualsiasi trasferimento di proprietà qualora possano dimostrare che pregiudica i loro *diritti di accesso*.

Qualora uno degli altri *beneficiari* possa dimostrare che i suoi *diritti di accesso* sarebbero lesi, il trasferimento previsto non avviene fino a quando i *beneficiari* interessati non giungono ad un accordo.

4. Qualora un *beneficiario* intenda trasferire la proprietà di *conoscenze acquisite* ad un terzo stabilito in un *paese terzo* non associato al Settimo programma quadro, la *Commissione* può opporsi a questo trasferimento di proprietà di *conoscenze acquisite*, se non ritiene tale trasferimento conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell'economia europea o compatibile con i principi etici e i requisiti di sicurezza.

In tal caso, il trasferimento di proprietà non avviene, a meno che la *Commissione* ritenga che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate e autorizzi per iscritto il trasferimento.

Nei *progetti* finanziati dalla Comunità europea dell'energia atomica, le considerazioni di sicurezza sono gli interessi di difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

II.28. Protezione

1. Qualora le *conoscenze acquisite* possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali, il loro proprietario assicura una protezione adeguata ed efficace delle stesse, tenendo in debito conto i suoi interessi legittimi e gli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri *beneficiari*.

Quando un *beneficiario*, che non è proprietario delle *conoscenze acquisite*, fa valere i suoi interessi legittimi, deve comunque dimostrare questi risulterebbero gravemente lesi.

2. Le richieste di brevetti relative alle *conoscenze acquisite* depositate da o a nome di un *beneficiario* devono contenere la seguente dichiarazione che precisi che queste conoscenze sono state prodotte con l'aiuto di un sostegno finanziario della *Comunità*:

Il lavoro che ha portato a questa invenzione ha beneficiato di un finanziamento del Settimo programma quadro della [Comunità europea] [Comunità europea dell'energia atomica] ([7° PQ/2007-2013] [7° PQ/2007-2011]) nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. [xxxxxx]¹².

Inoltre tutte le richieste di brevetti concernenti le *conoscenze acquisite* saranno riprese nel piano per l'*utilizzo* e la *diffusione* delle *conoscenze acquisite*, corredate dei riferimenti e dei dettagli sufficienti per consentire alla *Commissione* di rintracciare il brevetto (richiesta). Qualora questa richiesta avvenga dopo la relazione finale deve essere notificata alla *Commissione*, corredata degli stessi dettagli e/o riferimenti.

3. Qualora le *conoscenze acquisite* possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali e il loro proprietario non le protegga e non le trasferisca ad un altro *beneficiario*, ad un *soggetto collegato* stabilito in uno Stato membro o un *paese associato* o a terzi stabiliti in uno Stato membro o un *paese associato* insieme agli obblighi correlati, conformemente all'articolo II.27, non è possibile procedere ad un'attività di *diffusione* senza informarne preventivamente la *Commissione*. La *Commissione* deve essere informata almeno quarantacinque (45) prima dell'attività di *diffusione* prevista.

In tal caso la *Comunità*, con l'accordo del *beneficiario* interessato, può assumersi la proprietà di queste *conoscenze acquisite* e adottare misure per proteggerle in modo adeguato ed efficace. Il *beneficiario* in questione può opporvisi soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi risulterebbero gravemente lesi.

Se la *Comunità* si assume la proprietà, si assume anche gli obblighi concernenti la concessione dei *diritti di accesso*.

II.29. *Utilizzo*

1. I *beneficiari utilizzano* o garantiscono che siano utilizzate, le *conoscenze acquisite* di loro proprietà.
2. I *beneficiari* riferiscono sull'*utilizzo* previsto delle *conoscenze acquisite* nel piano per l'*utilizzo* e la *diffusione* delle *conoscenze acquisite*. L'informazione deve essere sufficientemente dettagliata da consentire alla *Commissione* di effettuare i relativi audit.

II.30. *Diffusione*

1. I *beneficiari* garantiscono che le *conoscenze acquisite* di loro proprietà siano diffuse il più rapidamente possibile. Se omettono di farlo, la *Commissione* può diffondere essa stessa tali *conoscenze acquisite*.

¹² Questa menzione deve essere tradotta nella lingua utilizzata per la richiesta di brevetto. Saranno fornite le traduzioni in tutte le lingue della Comunità.

2. Le attività di *diffusione* devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza e i legittimi interessi del o dei proprietari delle *conoscenze acquisite*.

Nei *progetti* finanziati dalla Comunità europea dell'energia atomica, le attività di *diffusione* devono essere compatibili anche con gli interessi di difesa degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3. Almeno quarantacinque (45) giorni prima di avviare un'attività di *diffusione*, occorre avvertire gli altri *beneficiari* interessati, fornendo informazioni sufficienti sull'attività di *diffusione* prevista e i dati che si intendono diffondere.

A seguito della notifica, gli altri *beneficiari* possono, entro trenta (30) giorni dalla notifica concernente l'attività di *diffusione* prevista, opporsi qualora ritengano che i loro interessi legittimi in relazione a tali *conoscenze acquisite* o *preesistenti* possano risultare gravemente lesi. In tal caso, l'attività di *diffusione* può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi.

I *beneficiari* possono convenire, per iscritto, termini diversi da quelli stabiliti nel presente paragrafo, tra cui un termine per l'individuazione delle misure adeguate da adottare.

4. Tutte le pubblicazioni o le altre forme di *diffusione* riguardanti delle *conoscenze acquisite* devono contenere la menzione seguente, che precisi che tali conoscenze sono state prodotte con l'aiuto del sostegno finanziario della *Comunità*.

La ricerca che ha portato a questi risultati ha beneficiato di un finanziamento del Settimo programma quadro della [Comunità europea] [Comunità europea dell'energia atomica] ([7° PQ/2007-2013] [7° PQ/2007-2011]) nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. [xxxxxx]¹³.

Tutte le attività di *diffusione* saranno riprese nel piano per l'utilizzo e la *diffusione* delle *conoscenze acquisite*, corredate dei riferimenti e dei dettagli sufficienti per consentire alla *Commissione* di rintracciare l'attività. Per le pubblicazioni scientifiche concernenti delle *conoscenze acquisite* pubblicate prima o dopo la relazione finale, questi dettagli e riferimenti e un *abstract* della pubblicazione devono essere trasmessi alla *Commissione* entro due (2) mesi dalla pubblicazione. Inoltre una copia elettronica della versione pubblicata o del manoscritto finale accettato per la pubblicazione deve essere trasmesso contemporaneamente alla *Commissione* per i motivi di cui all'articolo II.12, par. 2, se ciò non lede eventuali diritti di terzi.

SEZIONE 2 – DIRITTI DI ACCESSO

II.31. Conoscenze preesistenti coperte

Mediante accordo scritto i *beneficiari* possono stabilire le *conoscenze preesistenti* necessarie ai fini del progetto escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici¹⁴.

¹³ Questa menzione deve essere tradotta nella lingua dell'attività di diffusione. Saranno fornite le traduzioni in tutte le lingue della *Comunità*.

¹⁴ Questa esclusione può essere temporanea (per consentire, ad esempio, l'adeguata tutela delle *conoscenze preesistenti* prima di fornire l'accesso) o limitata (ad esempio per escludere solo uno o più beneficiari specifici).

II.32. Principi

1. Tutte le richieste concernenti i *diritti di accesso* sono effettuate per iscritto.
2. La concessione di *diritti di accesso* può essere subordinata all'accettazione di condizioni particolari destinate a garantire che questi diritti siano utilizzati solo per lo scopo previsto e alla predisposizione degli opportuni obblighi di riservatezza.
3. Fatto salvi i loro obblighi in materia di concessione di *diritti di accesso*, i *beneficiari* si informano reciprocamente il più rapidamente possibile di qualsiasi limitazione alla concessione di *diritti di accesso* alle *conoscenze preesistenti*, o di qualsiasi altra restrizione che possa incidere significativamente sulla concessione di *diritti di accesso*.
4. La cessazione della partecipazione di un *beneficiario* non incide in alcun modo sull'obbligo di tale *beneficiario* di garantire *diritti di accesso* agli altri *beneficiari*.
5. Se non altrimenti stabilito dal proprietario delle *conoscenze preesistenti* o *acquisite*, i *diritti di accesso* non conferiscono alcun diritto di concedere sublicenze.
6. Fatto salvo il paragrafo 7, qualsiasi accordo che preveda, per i *beneficiari* o i terzi, *diritti di accesso* alle *conoscenze acquisite* o *preesistenti* deve garantire che vengano mantenuti i potenziali *diritti di accesso* di altri *beneficiari*.
7. È possibile concedere licenze esclusive per *conoscenze preesistenti* o *acquisite* specifiche, a condizione che i tutti gli altri *beneficiari* dichiarino per iscritto che rinunciano ai loro *diritti di accesso*.
8. Qualora un *beneficiario* intenda concedere una licenza esclusiva per le *conoscenze acquisite* ad un terzo stabilito in un *paese terzo* non associato al Settimo programma quadro, la *Commissione* può opporsi alla concessione di questa licenza esclusiva, se non ritiene tale concessione conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell'economia europea o compatibile con i principi etici o i requisiti di sicurezza.

In tal caso, la licenza esclusiva non sarà concessa a meno che la *Commissione* ritenga che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate e autorizzi per iscritto la concessione.

Nei *progetti* finanziati dalla Comunità europea dell'energia atomica, la *Commissione* può anche opporsi alla concessione di qualsiasi licenza non esclusiva a terzi stabiliti in un *paese terzo* non associato al Settimo programma quadro alle stesse condizioni stabilite nel presente paragrafo. In tali *progetti*, le considerazioni di sicurezza sono gli interessi di difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

II.33. Diritti di accesso ai fini dell'esecuzione

1. I *diritti di accesso* alle *conoscenze acquisite* sono concessi agli altri *beneficiari*, qualora tale accesso sia necessario per consentire loro di svolgere il loro lavoro nell'ambito del *progetto*.

Tali *diritti di accesso* sono concessi a titolo gratuito.

Dato che le *conoscenze preesistenti* sono ritenute per definizione necessarie per l'esecuzione o l'utilizzo, i *beneficiari* dovrebbero valutare l'impatto di questa esclusione sul *progetto*, soprattutto se si tratta di un'esclusione definitiva.

2. I *diritti di accesso* alle *conoscenze preesistenti* sono concessi agli altri *beneficiari*, qualora tale accesso sia necessario per consentire loro di svolgere il loro lavoro nell'ambito del *progetto*, a condizione che il *beneficiario* interessato sia autorizzato a concederli.

Questi *diritti di accesso* sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i *beneficiari* prima della loro adesione alla presente convenzione.

II.34. Diritti di accesso ai fini dell'utilizzo

1. I *beneficiari* beneficiano di *diritti di accesso* alle *conoscenze acquisite*, qualora tale accesso sia necessario per l'utilizzo delle proprie *conoscenze acquisite*.

Previo accordo, tali *diritti di accesso* sono concessi a *condizioni eque e ragionevoli* o a titolo gratuito.

2. I *beneficiari* usufruiscono di *diritti di accesso* alle *conoscenze preesistenti*, qualora tale accesso sia necessario per l'*utilizzo* delle proprie *conoscenze acquisite*, a condizione che il *beneficiario* interessato sia autorizzato a concederli.

Previo accordo, tali *diritti di accesso* sono concessi a *condizioni eque e ragionevoli* o a titolo gratuito.

3. Anche un *soggetto collegato* stabilito in uno Stato membro o un *paese associato* beneficia dei *diritti di accesso*, di cui ai paragrafi 1 e 2, alle *conoscenze acquisite* o *preesistenti* alle stesse condizioni del *beneficiario* cui è collegato, salvo disposizione contraria dell'*accordo consortile*. Dato che i *diritti di accesso* di cui ai paragrafi 1 e 2 presuppongono che l'accesso sia indispensabile per utilizzare le proprie *conoscenze acquisite*, il presente paragrafo si applica solo nella misura in cui la proprietà delle *conoscenze acquisite* è stata trasferita ad un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o in un *paese associato*. I *beneficiari* possono stabilire delle modalità concernenti i *diritti di accesso* per i soggetti collegati nel loro *accordo consortile*, anche per quanto concerne i requisiti in materia di notifica.

4. La richiesta di *diritti di accesso*, di cui ai paragrafi 1, 2 o 3, può essere inoltrata fino ad un (1) anno dopo il verificarsi di uno degli eventi elencati qui di seguito:

- a) la fine del *progetto*; oppure
- b) la cessazione della partecipazione del proprietario delle *conoscenze preesistenti* o *acquisite* interessate.

I *beneficiari* interessati, tuttavia, possono concordare una data limite diversa¹⁵.

DISPOSIZIONI FINALI

II.35. Gare

1. Se prescritto dalle disposizioni dell'allegato I, il *consorzio* individua e propone alla *Commissione* la partecipazione di nuovi *beneficiari* a seguito di una procedura di gara, secondo le disposizioni del presente articolo.

¹⁵ Questo termine può essere anticipato o posticipato.

2. Il *consorzio* pubblica l'avviso di gara almeno in un giornale a diffusione internazionale e in tre diversi giornali a diffusione nazionale in tre diversi Stati membri o *paesi associati*. Il *consorzio* assicura un'ampia diffusione dell'avviso di gara attraverso specifici canali di informazione, in particolare i siti Internet relativi al Settimo programma quadro, nonché attraverso la stampa specializzata o appositi opuscoli, e tramite i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai *paesi associati*. La pubblicazione e la diffusione dell'avviso di gara devono inoltre rispettare le istruzioni e gli orientamenti stabiliti dalla *Commissione*. Il *consorzio* informa la *Commissione* dell'esperimento della gara e del relativo contenuto almeno trenta (30) giorni prima della data prevista di pubblicazione.
3. Il termine per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati è di almeno cinque (5) settimane.
4. Il *consorzio* procede alla valutazione delle offerte ricevute sulla base dei criteri applicati dalla *Commissione* nella valutazione e selezione del *progetto*, quali definiti nell'invito a presentare proposte, con l'ausilio di almeno due esperti indipendenti nominati dal *consorzio* secondo i criteri indicati nelle *regole di partecipazione*.
5. Il *consorzio* notifica alla *Commissione* la proposta di adesione di uno o più nuovi *beneficiari* a norma dell'articolo II.36. Nello stesso tempo informa la *Commissione* delle modalità utilizzate per la pubblicazione della gara e le notifica i nomi e gli organismi di appartenenza degli esperti che partecipano alla valutazione. La *Commissione* può opporsi all'adesione di qualsiasi nuovo *beneficiario* entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della notifica.

II.36. Richieste di modifiche e di risoluzione su iniziativa del *consorzio*

1. Le modifiche alle presente *convenzione di sovvenzione* possono essere richieste da una qualsiasi delle parti. Le richieste di modifiche o di risoluzione devono essere firmate dal rappresentante legale delle parti e presentate a norma dell'articolo 8. Le richieste o l'accettazione da parte del *consorzio* o di uno o più *beneficiari* sono presentate dal *coordinatore*. All'atto della firma di una richiesta, di una lettera di assenso o di rifiuto concernente una modifica o una risoluzione si considera che il *coordinatore* agisce a nome di tutti i *beneficiari*. Il *coordinatore* provvede affinché venga dimostrato in modo adeguato l'assenso del *consorzio* in ordine a tale modifica o risoluzione e che tale prova venga presentata in caso di audit o su richiesta della *Commissione*.
2. Qualora avvenga un cambio di *coordinatore* senza il suo assenso, la richiesta è presentata da tutti gli altri *beneficiari* o da uno di loro in rappresentanza degli altri.
3. Una richiesta di modifica che comporti più cambiamenti della convenzione viene considerata come un insieme che non può essere separato in più richieste e deve essere approvato o rifiutato dall'altra parte nella totalità, salvo qualora la domanda precisi esplicitamente che contiene richieste distinte che possono essere approvate separatamente.
4. La domanda riguardante l'integrazione di un nuovo *beneficiario* deve includere un modulo B compilato (allegato V), debitamente firmato dal nuovo soggetto. I nuovi beneficiari devono soddisfare le condizioni previste dalle *regole di partecipazione*, dal relativo invito a presentare proposte e dal *regolamento finanziario*. Questo soggetto

aggiuntivo si assume tutti i diritti e gli obblighi dei *beneficiari* stabiliti dalla *convenzione di sovvenzione*, a decorrere dalla data della sua adesione riportata nel modulo B firmato.

5. Le modifiche non possono avere per oggetto o per effetto di apportare alla convenzione modifiche sostanziali che potrebbero rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o comportare un trattamento ineguale dei *beneficiari*.
6. Le richieste di cessazione della partecipazione di uno o più *beneficiari* devono contenere:
 - la proposta del *consorzio* per la riassegnazione degli incarichi e dello stanziamento di bilancio del *beneficiario* in questione;
 - le motivazioni di tale richiesta,
 - la data proposta alla quale la cessazione acquista efficacia,
 - una lettera contenente il parere del *beneficiario* per il quale viene chiesta la cessazione della partecipazione e
 - le relazioni e gli elementi da fornire di cui all'articolo II.4, concernenti il lavoro svolto dal *beneficiario* in questione fino alla data in cui la risoluzione acquista efficacia, insieme ad un commento del *coordinatore* a nome del *consorzio* sulle relazioni e gli elementi da fornire ed una dichiarazione concernente la distribuzione dei pagamenti effettuati dal *coordinatore* a favore del *beneficiario* in questione.

In caso di mancato ricevimento di questi documenti, la richiesta non è considerata valida.

La lettera contenente il parere del *beneficiario* interessato può essere sostituita dalla prova che tale *beneficiario*, invitato per iscritto ad esprimere il suo parere sulla cessazione della sua partecipazione e a inviare le relazioni e gli elementi da fornire, non lo abbia fatto entro i termini stabiliti nella notifica. Questo termine non può essere inferiore ad un (1) mese. Qualora insieme alla richiesta di cessazione della partecipazione non pervenga nessuna relazione, la *Commissione* non terrà conto degli ulteriori costi dichiarati da tale *beneficiario* e non effettuerà nessun ulteriore rimborso per tali costi.

Se non diversamente convenuto con la *Commissione*, tutti gli incarichi del *beneficiario* alla cui partecipazione è stata posta fine, devono essere riassegnati nell'ambito del *consorzio*.

Le richieste di cessazione delle *convenzioni di sovvenzione* devono contenere la motivazione di tale cessazione e le relazioni e gli elementi da fornire di cui all'articolo II.4 concernenti il lavoro svolto fino alla data in cui la cessazione acquista efficacia.

II.37. Approvazione delle modifiche e della risoluzione richieste dal *consorzio*.

1. La parti della presente *convenzione di sovvenzione* si impegnano ad approvare o respingere le domande valide di modifica o risoluzione entro quarantacinque (45) giorni dal loro ricevimento. In assenza di risposta entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento si considera che tale richiesta è stata respinta.
2. In deroga al paragrafo 1, quando il *consorzio* chiede l'integrazione o la cessazione della partecipazione di un *beneficiario*, tale richiesta si considera approvata in assenza di risposta della *Commissione* entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento della stessa, eccetto nei

casi un cui manchi l'accordo del *beneficiario* interessato e in cui si proceda alla nomina di un nuovo *coordinatore* per i quali è necessaria l'approvazione scritta della *Commissione*.

Se la *Commissione* non esprime obiezioni entro questo periodo, la richiesta si reputa approvata l'ultimo giorno di questo periodo. In caso di tacito assenso, la *Commissione* si impegna a inviare un lettera a fini di informazione.

Quando la richiesta di integrazione o di allontanamento di un *beneficiario* è associata alla richiesta di altre modifiche alla *convenzione di sovvenzione* che non sono direttamente legate a questa integrazione o a questo allontanamento, l'intera richiesta è oggetto dell'approvazione scritta della *Commissione*.

3. L'approvazione da parte della *Commissione* della modifica o risoluzione richieste è notificata al *coordinatore* che la riceve a nome del *consorzio*. Nel caso di cessazione della partecipazione di uno o più *beneficiari*, la *Commissione* invia copia dell'approvazione ai *beneficiari* interessati.
4. Le modifiche e le cessazioni della partecipazione acquistano efficacia il giorno convenuto dalle parti; qualora non sia stata specificata una data, acquistano efficacia il giorno dell'approvazione della *Commissione*.

II.38. Risoluzione della *convenzione di sovvenzione* o cessazione della partecipazione di uno o più *beneficiari* su iniziativa della *Commissione*

1. La *Commissione* può risolvere la *convenzione di sovvenzione* o porre fine alla partecipazione di un *beneficiario* nei seguenti casi:
 - a) qualora uno o più soggetti giuridici, di cui all'articolo 1, non aderiscano alla presente *convenzione di sovvenzione*;
 - b) in caso di mancata esecuzione o di esecuzione inadeguata del lavoro o di mancato adempimento ad una delle obbligazioni stabilite dalla presente *convenzione di sovvenzione*, cui non sia stato posto rimedio entro trenta (30) giorni, a seguito di un invito scritto rivolto al *consorzio*;
 - c) qualora il *beneficiario* abbia deliberatamente o per negligenza commesso un'*irregolarità* nell'esecuzione di una *convenzione di sovvenzione* conclusa con la *Commissione*;
 - d) qualora il *beneficiario* non abbia rispettato dei principi etici fondamentali;
 - e) qualora le relazioni o gli elementi da fornire non siano presentati o la *Commissione* non approvi le relazioni o gli elementi da fornire presentati;
 - f) per gravi motivi tecnici o economici che incidano sostanzialmente sul completamento del *progetto*,
 - g) qualora le possibilità di *utilizzo* delle *conoscenze acquisite* si riducano in modo rilevante;
 - h) qualora una modifica legale, finanziaria, organizzativa o tecnica o un *cambiamento di controllo* di un *beneficiario* rimetta in questione la decisione della *Commissione* di accettarne la partecipazione;

- i) qualora le modifiche di cui alla lettera h) o la cessazione della partecipazione del o dei *beneficiari* interessati incida in misura significativa sull'esecuzione del *progetto* o sugli interessi della *Comunità*, ovvero rimettano in questione la decisione di assegnare il contributo della *Comunità*;
 - j) in caso di *forza maggiore* notificato con le modalità di cui all'articolo II.40, qualora sia impossibile riattivare il *progetto* dopo la sospensione;
 - k) qualora le condizioni di partecipazione al *progetto* stabilite dalle *regole di partecipazione* ovvero modificate dall'invito a presentare proposte riguardante il *progetto* non siano più soddisfatte, a meno che la *Commissione* non ritenga che la continuazione del *progetto* sia essenziale per l'attuazione del programma specifico;
 - l) qualora un *beneficiario* sia dichiarato colpevole di un illecito attinente la sua condotta professionale con sentenza passata in giudicato ovvero si renda responsabile di una colpa professionale grave accertata con qualsiasi mezzo lecito;
 - m) qualora, a seguito della cessazione della partecipazione di uno o più *beneficiari*, il *consorzio* non proponga alla *Commissione* una modifica della *convenzione di sovvenzione* con i cambiamenti necessari per il proseguimento del *progetto*, ivi compresa la riassegnazione degli incarichi del *beneficiario* la cui partecipazione è cessata, entro il termine stabilito dalla *Commissione*, o qualora la *Commissione* non accetti le modifiche proposte;
 - n) quando un *beneficiario* è in stato di fallimento o di liquidazione.
2. La cessazione della partecipazione di uno o più *beneficiari* su iniziativa della *Commissione* è notificata ai *beneficiari* interessati, con una copia al *coordinatore* e acquista efficacia il giorno corrispondente alla data riportata nella notifica e al più tardi entro trenta (30) giorni dal ricevimento della notifica da parte del *beneficiario*.
- La *Commissione* informa il *consorzio* della data in cui la risoluzione prende effetto.
- In caso di risoluzione della *convenzione di sovvenzione*, viene avvertito il *coordinatore* che a sua volta informa tutti gli altri *beneficiari* e la risoluzione acquista efficacia quarantacinque (45) giorni dopo il ricevimento della prima notifica da parte del *coordinatore*.
3. Entro quarantacinque (45) giorni dalla data effettiva di cessazione della partecipazione il o i *beneficiari* interessati presentano (per il tramite del *coordinatore*) tutte le relazioni e gli elementi da fornire richiesti, di cui all'articolo II.4, concernenti il lavoro svolto fino a quel momento. In caso di mancato ricevimento di questi documenti entro il termine stabilito, la *Commissione* può, dopo aver concesso per iscritto trenta (30) giorni di tempo per l'invio di tale documentazione, decidere di non tenere conto degli ulteriori costi dichiarati e, se del caso, esigere il rimborso del *prefinanziamento* dovuto dal o dai *beneficiari*.
4. Il *consorzio* dispone di un massimo di trenta (30) giorni a decorrere dalla data dell'effettiva cessazione della partecipazione del *beneficiario*, per fornire alla *Commissione* le informazioni sulla quota del contributo della *Comunità* che è stata effettivamente versata al *beneficiario* in questione dall'avvio del *progetto*.
5. In caso di mancato ricevimento di queste informazioni entro i termini stabiliti, la *Commissione* considera che il beneficiario la cui partecipazione è cessata non deve soldi alla *Commissione* e che il contributo della *Comunità* già versato è ancora a disposizione del *consorzio* e sotto la sua responsabilità.

6. Sulla base dei documenti e delle informazioni menzionati nei paragrafi precedenti, la *Commissione* stabilisce la somma dovuta dal *beneficiario* la cui partecipazione è cessata.
7. In caso di cessazione della partecipazione di uno o più *beneficiari*, i *beneficiari* in questione rimborsano l'importo dovuto alla *Commissione* o lo trasferiscono entro trenta (30) giorni al *coordinatore* come richiesto dalla *Commissione*. La *Commissione* invia una copia di tale richiesta al *coordinatore*. In questo caso, il *coordinatore* informa la *Commissione*, al più tardi entro dieci (10) giorni dalla scadenza di questo termine, se l'importo è stato trasferito.
8. Nel caso di risoluzione della *convenzione di sovvenzione*, la *Commissione* stabilisce l'importo dovuto dal *consorzio* e lo notifica al *coordinatore*.

II.39. Contributo finanziario dopo la risoluzione e altri effetti della risoluzione

1. In caso di risoluzione, il contributo finanziario della *Comunità* si limita ai *costi ammissibili* sostenuti e approvati fino alla data effettiva della risoluzione nonché i costi relativi agli impegni già assunti prima di tale data, che non possono essere annullati.
2. In deroga al precedente paragrafo:
 - nel caso dell'articolo II.38, par. 1, lettera a), nessun costo sostenuto dal *consorzio* nell'ambito del *progetto* può essere approvato o accettato come ammissibile ai fini del rimborso da parte della *Comunità*. Tutti i *prefinanziamenti* accordati al *consorzio* e tutti gli interessi prodotti dal *prefinanziamento* devono essere rimborsati integralmente alla *Commissione*;
 - nel caso dell'articolo II.38, par. 1., lettera b), il contributo finanziario della *Comunità* si limita ai costi ammissibili sostenuti fino alla data di ricevimento della richiesta scritta di porre rimedio all'infrazione.
3. Inoltre nei casi di cui all'articolo II.38, par. 1, lettere b), c), d), e), l) e m), la *Commissione* può esigere il rimborso dell'insieme o di parte del contributo finanziario della *Comunità*. Nel caso dell'articolo II.38, par. 1, lettere b) e m), la *Commissione* tiene conto della natura e dei risultati del lavoro svolto e della sua utilità per la *Comunità* nell'ambito del programma specifico interessato.
4. Le relazioni e gli elementi da fornire nell'ambito di una risoluzione sono da consegnare al termine del periodo di relazione corrispondente.
5. Qualora la *Comunità* effettui un versamento dopo la cessazione della partecipazione di un *beneficiario* o dopo la risoluzione della *convenzione di sovvenzione*, questo pagamento è considerato un pagamento finale in relazione a tale *beneficiario* o al *progetto*, rispettivamente, e sarà comunque effettuato tramite il *coordinatore*.

Nonostante la risoluzione della *convenzione di sovvenzione* o la cessata partecipazione di uno o più *beneficiari*, le disposizioni di cui agli articoli II.9, II.10, II.11, II.12, II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, II.35, II.36, II.38, II.41, II.42 e della parte C dell'allegato II continuano a essere di applicazione dopo la risoluzione della *convenzione di sovvenzione* o la cessazione della partecipazione del o dei *beneficiari* in questione.

II.40. Forza maggiore

1. Per *forza maggiore* s'intende ogni fatto imprevedibile ed eccezionale che incida sul rispetto degli obblighi previsti dalla *convenzione di sovvenzione* nei confronti del quale le parti contraenti non possano esercitare controllo né porre rimedio nonostante tutti i loro sforzi. I difetti di un prodotto o un servizio o i ritardi nel renderli disponibili ai fini dell'esecuzione della presente *convenzione di sovvenzione* e che influiscono sull'esecuzione - incluse, ad esempio, anomalie nel funzionamento o nel rendimento di tale prodotto o servizio, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie - non costituiscono casi di *forza maggiore*.
2. Se un *beneficiario* si trova nell'impossibilità di adempiere agli obblighi della presente *convenzione di sovvenzione* per causa di *forza maggiore*, il *coordinatore* ne dà tempestivamente notifica alla *Commissione*, indicando la natura, la durata probabile e gli effetti previsti dell'evento.
3. Se la *Comunità* si trova nell'impossibilità di adempiere agli obblighi della presente *convenzione di sovvenzione* per causa di *forza maggiore*, ne dà tempestivamente notifica al *coordinatore*, indicando la natura, la durata probabile e gli effetti previsti dell'evento.
4. La parte che incorre in un caso di *forza maggiore* che gli impedisca di eseguire il *progetto* non è considerata inadempiente. Se i *beneficiari* non possono adempiere ai loro obblighi per dare esecuzione al *progetto* per cause di *forza maggiore*, il pagamento dei costi ammissibili accettati da essi sostenuti può essere effettuato solo per gli incarichi effettivamente realizzati fino alla data dell'evento definito come *forza maggiore*. Sono adottate tutte le misure necessarie per limitare i danni al minimo.

II.41. Cessione di diritti e obblighi

I *beneficiari* non cedono diritti e obblighi derivanti dalla *convenzione di sovvenzione* tranne nei casi previsti dall'articolo II.27 (trasferimento di *conoscenze acquisite*), senza l'autorizzazione preliminare e scritta della *Commissione* e degli altri *beneficiari*.

II.42. Responsabilità

1. La *Comunità* non può essere ritenuta responsabile delle azioni od omissioni dei *beneficiari* in relazione alla presente *convenzione di sovvenzione*. Né è responsabile di eventuali difetti di prodotti, processi o servizi creati sulla base delle *conoscenze acquisite*, incluse, ad esempio, anomalie nel loro funzionamento o rendimento.
2. Ciascun *beneficiario* garantisce pienamente la *Comunità*, e si impegna a risarcirla, in caso di azioni giudiziarie, reclami o procedimenti promossi da terzi nei suoi confronti in conseguenza dei danni causati da azioni od omissioni da parte sua in relazione alla presente *convenzione di sovvenzione*, ovvero in conseguenza di prodotti, processi o servizi creati dal *beneficiario* sulla base delle *conoscenze acquisite* derivanti dal *progetto*.
In caso di azioni promosse da terzi contro un *beneficiario* in relazione all'esecuzione della presente *convenzione di sovvenzione*, la *Commissione* può assistere quest'ultimo, previa richiesta scritta. Le spese sostenute dalla *Commissione* al tal fine sono a carico del *beneficiario* interessato.
3. Ciascun *beneficiario* ha la responsabilità esclusiva di garantire che i suoi atti nell'ambito del presente *progetto* non violino i diritti di terzi.

4. La *Comunità* non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti dall'adeguato esercizio dei diritti della *Comunità* nell'ambito delle *regole di partecipazione* o della presente *convenzione di sovvenzione*.